



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 2 MARZO - APRILE 2006

XV Legislatura

Il Bollettino "LS: Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Legislazione straniera in materia
istituzionale:

Gilda Carnevali, Consigliere di Biblioteca, tel. 2283
Luana Alverone, Consigliere di Biblioteca, tel. 4212
Roberto D'Orazio, Documentarista di Biblioteca, tel. 3338

Legislazione straniera in materia
economica:

Paolo Massa, Consigliere di Biblioteca, tel. 3765
Valeria Gigliello, Consigliere di Biblioteca, tel. 4461
Anna Tirelli, Documentarista di Biblioteca, tel. 3886

Legislazione straniera in materia sociale:

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942
Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580
Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

ISSN 1591-4143

Sommario

AVVERTENZA.....	5
Politiche istituzionali.....	7
Francia.....	9
SERVIZIO MILITARE.....	9
<i>Loi n. 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n. 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense</i>	9
Francia.....	10
VIOLENZA NELLA FAMIGLIA / MINORI - TUTELA.....	10
<i>Loi n. 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs</i>	10
Germania.....	12
DELEGIFICAZIONE.....	12
<i>Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 13. April 2006 - Legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero per l'alimentazione, l'agricoltura e la tutela dei consumatori</i>	12
<i>Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 19. April 2006 - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero della giustizia</i>	12
<i>Erstes Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 19. April 2006 - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero dell'economia e della tecnologia e del Ministero del lavoro e degli affari sociali</i>	12
Regno Unito.....	14
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.....	14
<i>Identity Cards Act 2006</i>	14
Regno Unito.....	16
TERRORISMO.....	16
<i>Terrorism Act 2006</i>	16

Spagna.....	18
AUTONOMIA LOCALE	18
<i>Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana</i>	18
Spagna.....	20
CONFLITTO DI INTERESSI.....	20
<i>Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado</i>	20
Politiche economiche	23
Francia.....	25
CONSUMATORI - TUTELA.....	25
<i>Loi n. 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux</i>	25
Francia.....	26
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO	26
<i>Loi n. 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition</i>	26
Germania.....	27
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA / PICCOLE E MEDIE IMPRESE.....	27
<i>Entwurf eines Ersten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft - Progetto di una prima legge di eliminazione di adempimenti burocratici in particolare nella media impresa</i>	27
Regno Unito	29
CREDITO AL CONSUMO.....	29
<i>Consumer Credit Act 2006</i>	29
Spagna.....	31
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	31
<i>Ley 3/2006, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrateo a la Sexta Directiva europea</i>	31
Spagna.....	32
NAVIGAZIONE MARITTIMA	32
<i>Ley 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias</i>	32

Spagna.....	34
POLITICA ECONOMICA.....	34
<i>Dos años de política económica – seguimiento del plan de dinamización de la economía e impulso a la productividad.....</i>	34
Politiche sociali.....	37
Francia.....	39
DOPING / SPORT - CONTROLLO SANITARIO.....	39
<i>Loi n. 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.....</i>	39
Francia.....	41
GIOVANI - OCCUPAZIONE	41
<i>Loi n. 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise</i>	41
Francia.....	43
LAVORO / PARITÀ UOMO - DONNA.....	43
<i>Loi n. 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes</i>	43
Francia.....	45
OCCUPAZIONE / ISTRUZIONE / SICUREZZA SOCIALE.....	45
<i>Loi n. 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.....</i>	45
Francia.....	47
OCCUPAZIONE / SICUREZZA SOCIALE	47
<i>Loi n. 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.....</i>	47
Francia.....	49
RICERCA SCIENTIFICA	49
<i>Loi de programme n. 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche</i>	49
Germania.....	51
LAVORO / OCCUPAZIONE.....	51
<i>Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, vom 24 März 2006 - Legge recante modifica del Secondo libro del Codice sociale e di altre leggi</i>	51
Germania.....	52
LAVORO / OCCUPAZIONE.....	52
<i>Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung, vom 24. April 2006 - Legge sulla promozione dell'occupazione durante l'intero anno.....</i>	52

Regno Unito	53
AMBIENTE NATURALE / ZONE RURALI	53
<i>Natural Environment and Rural Communities Act 2006</i>	53
Regno Unito	55
OLIMPIADI	55
<i>London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006</i>	55
Spagna.....	57
AMBIENTE - TUTELA	57
<i>Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente</i>	57
Spagna.....	59
DOPING / SPORT - CONTROLLO SANITARIO.....	59
<i>Proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte</i>	59
Spagna.....	61
FORESTE	61
<i>Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes</i>	61
Spagna.....	63
IMPIEGATI PUBBLICI.....	63
<i>Borrador de anteproyecto de ley del Estatuto básico del empleado público</i>	63
Indice delle voci.....	65

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle leggi ed ai progetti di legge, anche gli eventuali documenti di rilievo politico e istituzionale che precedono o seguono l'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

SERVIZIO MILITARE

Loi n. 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n. 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (J.O. del 19 aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0500010L>

La legge apporta alcune modifiche alla normativa in vigore dal 1999 (Legge n. 99-894), rese necessarie dall'evoluzione del quadro internazionale dopo l'11 settembre 2001. Secondo gli intendimenti del Ministro della difesa, che ha promosso la riforma, essa dovrebbe consentire di disporre di una riserva militare più reattiva e disponibile, facilmente utilizzabile in periodi di crisi e che si pone a metà strada tra la riserva del tempo di pace e quella necessaria in caso di mobilitazione.

Il provvedimento non incide sui principi generali su cui si fonda la riserva militare, quali il volontariato, l'integrazione con le forze attive e la collaborazione con i datori di lavoro, ma tende a razionalizzarne l'organizzazione e a migliorare la disponibilità dei riservisti.

In primo luogo viene operata una distinzione più netta tra riserva operativa (*réserve opérationnelle*) e riserva civile (*réserve citoyenne*): la prima è composta dai volontari che abbiano assunto un impegno a prestare servizio nella riserva e dagli ex militari obbligati a servire per un periodo di cinque anni; la seconda è composta da cittadini che volontariamente operano per la promozione del legame tra le Forze armate e la Nazione, senza essere destinati ad attività propriamente militari.

La legge abbassa a 17 anni l'età minima per l'arruolamento nella riserva operativa e stabilisce il limite di età a 50 anni per gli ufficiali e a 55 anni per gli altri gradi militari, sopprime invece i limiti di età per accedere alla riserva civile. Viene inoltre eliminata la clausola della nazionalità francese per l'arruolamento nella Legione straniera.

Per quanto riguarda la maggiore disponibilità dei riservisti operativi, la legge prevede la possibilità di riduzione del preavviso alle imprese presso cui lavorano, che può essere di un mese ed, in alcuni casi, anche di soli 15 giorni. Inoltre la durata massima del servizio è stata elevata da 30 a 210 giorni l'anno per le attività che presentano un interesse di portata nazionale o internazionale.

Infine il provvedimento rafforza il legame tra la difesa e le imprese, in particolare prevedendo la possibilità di considerare la formazione ricevuta nel quadro della riserva militare operativa, come formazione professionale dei lavoratori, per cui è previsto il contributo finanziario dei datori di lavoro.

Nel corso della discussione parlamentare è stata inserita una disposizione che consente ai giovani, dall'età di 16 anni, di partecipare a programmi di addestramento militare, volontariamente e con l'autorizzazione dei genitori.





Francia

Legge

VIOLENZA NELLA FAMIGLIA / MINORI - TUTELA

Loi n. 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (J.O. del 5 aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0508260L>

La legge ha lo scopo di rafforzare la lotta contro le violenze che avvengono sotto il tetto coniugale. Il testo, è stato approvato a larga maggioranza ed, in prima lettura all'Assemblea Nazionale, è stato completato con la parte relativa alle violenze contro i minori, integrando nell'ordinamento francese la decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea sullo sfruttamento sessuale dell'infanzia e sulla pedopornografia.

Uno degli obiettivi principali della legge è anche il contrasto dei matrimoni forzati, fenomeno molto diffuso e spesso utilizzato per aggirare la legge sull'immigrazione. E' stata pertanto innalzata l'età legale per contrarre matrimonio, portandola a 18 anni sia per le donne che per gli uomini; inoltre è stata introdotta la possibilità di annullamento del matrimonio nel caso in cui si rilevi la mancanza del libero consenso, derivante da una costrizione da parte degli ascendenti. L'ufficiale di stato civile può promuovere dei colloqui con i futuri coniugi in caso di dubbio sulla libertà del consenso.

Riguardo alla violenza domestica sono state adottate misure che permetteranno una migliore protezione delle vittime e sanzioni più gravi per gli autori dei reati. Il provvedimento considera circostanza aggravante dei reati di violenza o aggressione sessuale, il fatto che questi siano commessi all'interno di una coppia, sia essa sposata o convivente o anche verso un ex coniuge o ex convivente. Le pene previste sono state inasprite ed in caso di morte della vittima, può essere comminata anche la pena dell'ergastolo. In caso di sospensione condizionale della pena, il coniuge o convivente violento può essere obbligato ad allontanarsi dal domicilio coniugale, pena l'incarcerazione ed un trattamento socio-sanitario. E' stata introdotta inoltre una nuova disposizione che consente l'incriminazione per furto, all'interno di una coppia, di documenti indispensabili alla vita quotidiana, quali ad esempio il passaporto, il permesso di soggiorno o le carte di credito.

La parte dedicata alla tutela dei minori traspone essenzialmente nel diritto francese la decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea del 23 dicembre 2003, relativa allo sfruttamento sessuale dei minori ed alla pedopornografia, che ha lo scopo di armonizzare la legislazione degli stati membri e di contribuire allo sviluppo della cooperazione giudiziaria. Pertanto la legge in esame modifica il codice penale e di procedura penale nell'intento di prevenire e reprimere i reati a carattere sessuale commessi sui minori. In

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



primo luogo è stata prevista la possibilità di perseguire il reato di mutilazione sessuale, su minori abitualmente residenti in Francia anche se commesso in uno stato straniero. Per combattere il turismo sessuale è stabilito che il giudice può impedire l'espatrio degli autori del reato anche se questo è stato commesso all'estero e ordinare l'inserimento delle impronte genetiche nell'archivio automatizzato nazionale delle persone condannate, da un'autorità giudiziaria straniera, per reati sessuali.

Riguardo alla lotta contro la pedopornografia sono state inasprite le pene relative alla registrazione ed alla diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini a carattere pornografico i cui soggetti siano minori. E' considerato penalmente perseguibile non solo il fatto di offrire o di diffondere tali immagini, ma anche di renderle disponibili ed è prevista l'aggravante della diffusione per mezzo di reti di telecomunicazione.



Germania

Legge

DELEGIFICAZIONE

Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 13. April 2006 (BGBl., I, S. 855) - Legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero per l'alimentazione, l'agricoltura e la tutela dei consumatori

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s0855.pdf>

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 19. April 2006 (BGBl., I, S. 866) - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero della giustizia

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s0866.pdf>

Erstes Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 19. April 2006 (BGBl., I, S. 894) - Prima legge di riordino della normativa federale nel settore di competenza del Ministero dell'economia e della tecnologia e del Ministero del lavoro e degli affari sociali

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s0894.pdf>

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2006 sono state pubblicate altre tre leggi in materia di semplificazione e riordino normativo nei settori di competenza di alcuni ministeri, rispettivamente del Ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e la tutela dei consumatori, del Ministero federale della giustizia, del Ministero federale dell'economia e della tecnologia e del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali. Nell'ambito dell'Iniziativa di smantellamento burocratico (c.d. *Iniziative Bürokratieabbau*) nel 2003 il Governo federale ha elaborato e adottato un progetto specifico (*Projekt Rechtsbereinigung*) che prevede una graduale e sistematica opera di riassetto normativo in tutte le branche dell'ordinamento giuridico. La realizzazione del progetto avviene sostanzialmente in due fasi: nella prima fase ciascun ministero passa in rassegna la legislazione di settore per individuare le disposizioni che dovranno essere semplificate o abrogate mediante uno o più interventi legislativi *ad hoc* che saranno poi

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



attuati nella seconda fase del progetto.

Un aspetto che differenzia le tre leggi di riordino normativo approvate nel 1986 e nel 1990 (*Erstes und Zweites Rechtsbereinigungsgesetz* in BGBl. I 1986 S. 560 e S. 2441, e *Drittes Rechtsbereinigungsgesetz* in BGBl. I 1990 S. 1221) dalle quattro finora pubblicate (la prima è quella del 19 febbraio 2006 relativa al settore di competenza del Ministero federale dell'interno) consiste nel fatto che, mentre in passato il legislatore ha inglobato in un unico atto legislativo la sistemazione dell'intera normativa federale, ha invece ora optato per un riordino più razionale adottando leggi diverse a seconda di uno specifico settore di competenza ministeriale

La semplificazione normativa comporta un'attenta e approfondita opera di sistemazione della legislazione vigente mediante l'abrogazione di tutte quelle disposizioni divenute obsolete, formalmente ancora in vigore ma prive ormai di qualsiasi efficacia. Si tratta quindi di norme "superflue" che, col passare del tempo e la progressiva stratificazione normativa, hanno appesantito l'ordinamento giuridico rendendolo più complesso a scapito della comprensibilità e dell'accessibilità. Su questi due ultimi aspetti si è più volte soffermata anche la giurisprudenza costituzionale sollecitando il legislatore ad una maggiore chiarezza normativa al fine di migliorare l'aspetto qualitativo della legislazione. Il Ministero federale della giustizia ha elaborato alcuni criteri generali per l'individuazione delle disposizioni che dovrebbero essere accorpate o definitivamente abrogate. Il primo di questi criteri è di carattere cronologico: occorre verificare se norme vecchie e poco note siano ancora attuali e possano quindi essere ancora applicate. Il secondo criterio riguarda i c.d. "avanzi normativi", cioè brandelli (*Überreste*) di norme contenuti in leggi di modifica, che spesso sono di natura transitoria. Per le disposizioni speciali che non possono essere inserite in un unico *corpus* legislativo appartenente ad uno stesso settore giuridico è invece necessaria una diversa e migliore collocazione, al fine di agevolarne la reperibilità. L'ultimo criterio si riferisce infine alla terminologia contenuta in disposizioni precedenti al testo costituzionale, risalenti per lo più al periodo anteriore al 1945.

La legge di riordino relativa al settore di competenza del Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori prevede l'abrogazione di 65 leggi e decreti, tra cui tutta la normativa sulla caccia che risale agli anni Trenta (*Reichsjagdgesetz* del 3 luglio 1936 e successivo decreto d'integrazione del 29 luglio 1936). Viene inoltre autorizzata la ripubblicazione, nella versione aggiornata alle modifiche nel frattempo intervenute, del Codice degli alimenti (*Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch*) e della legge provvisoria sul tabacco (*Vorläufiges Tabakgesetz*).

Dal punto di vista quantitativo la legge di riordino normativo nel settore della giustizia è quella che ha comportato il maggior numero (ben 217) di abrogazioni di disposizioni legislative, in gran parte vigenti dall'epoca della fondazione della Repubblica federale. Alcune modifiche riguardano anche il codice di procedura civile e la legge sulla semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti giudiziari.

La terza delle leggi in esame, infine, dispone l'abrogazione di 46 disposizioni normative attinenti alle sfere di competenza del Ministero dell'economia e della tecnologia e del Ministero del lavoro e degli affari sociali: In questi due specifici settori l'intervento di riordino ha interessato in modo particolare il c.d. diritto federale parziale (*partielles Bundesrecht*), cioè quella normativa di origine federale, anteriore o successiva all'entrata in vigore della Legge fondamentale, che ha finito per essere applicata in un solo *Land*.



Regno Unito

Legge

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Identity Cards Act 2006

(Legge promulgata il 30 marzo 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060015.htm>

Presentato più volte durante le precedenti sessioni parlamentari ed infine giunto all'approvazione, il provvedimento in esame, d'iniziativa governativa, ha per fine l'introduzione, in modo graduale e a partire dal 2008, dell'obbligo del documento personale di riconoscimento, non più vigente nel Regno Unito dal 1952 se non su base volontaria e per alcuni ambiti circoscritti, dopo essere stato oggetto di specifiche e cogenti prescrizioni in determinati periodi storici (durante le due guerre mondiali).

Il Governo intende perseguire in tal modo determinati obiettivi di interesse generale, quali la riduzione dell'immigrazione illegale e del lavoro irregolare (con conseguente beneficio anche del sistema delle relazioni sociali, come si legge nei documenti preparatori del testo normativo); l'efficace contrasto delle attività della criminalità organizzata, di tipo soprattutto finanziario e terroristico; l'individuazione e la repressione delle frodi; la maggiore efficienza nell'ambito della prestazione dei servizi pubblici. A tale scopo è delineato dalla legge un quadro normativo caratterizzato dall'istituzione di un registro anagrafico nazionale (*National Identity Register*) e dalla prevista attribuzione, ad autorità pubbliche appositamente designate, della potestà di emettere carte di identità (*identity cards*), il cui rilascio ai titolari può aver luogo in forma separata o contestualmente ad altri documenti (come il passaporto), od essere altrimenti surrogato dalla registrazione di documenti diversi e già esistenti, che le predette autorità, in base a normative ministeriali, provvedano a dichiarare validi per l'identificazione personale.

L'inserimento dei dati nel registro – ai quali è collegato un numero unico di identificazione (*National Identity Registration Number*) - e l'emissione delle relative attestazioni hanno luogo, in conformità con l'approccio gradualistico adottato dal legislatore, generalmente su iniziativa dell'interessato, ed è fatto divieto, fintantoché ciò non venga prescritto da puntuali disposizioni legislative, di porre l'accesso a beni o servizi sotto condizione del possesso del documento d'identità. E', d'altro canto, evidente l'intento di incentivare la più ampia diffusione di tali documenti, dal momento che diversi Dipartimenti governativi hanno già prospettato, negli ambiti e per le prestazioni di loro competenza (sanità, lavoro e pensioni, istruzione) semplificazioni correlate al previo rilascio della carta di identità.

Quello delle possibili discriminazioni effettuabili in relazione al possesso della carta d'identità non è l'unico profilo che ha richiesto, già nelle precedenti sessioni, approfondimenti durante l'esame parlamentare del provvedimento.

segue



Al momento della pubblica consultazione promossa sul tema nel 2002, e durante l'esame preliminare effettuato, nel 2004, su una prima versione dalla commissione competente della Camera dei Comuni (*Home Affairs Select Committee*), erano state formulate osservazioni critiche con riguardo alla paventata lesione dei diritti fondamentali attraverso indebite utilizzazioni dei dati personali concentrati nel *National Register*. Accogliendo alcune delle raccomandazioni espresse in quelle sedi, il Governo ha incluso nel testo normativo previsioni dirette a delimitare l'ambito della legittima raccolta ed utilizzazione dei dati identificativi, nonché a rafforzare complessivamente il quadro delle garanzie.

E' infatti precisato nella legge che i dati identificativi possono essere raccolti per il solo fine istituzionale del *National Register*, ossia per l'espletamento delle operazioni relative all'identificazione, motivata da ragioni di pubblico interesse, delle persone maggiori di 16 anni residenti nel Regno Unito. Gli stessi dati identificativi di cui si assume lecita la raccolta e la conservazione sono tipologicamente individuati, essendo consentita la registrazione delle sole informazioni (*registrable facts*) concernenti le generalità dell'individuo (luogo e data di nascita, nazionalità, residenza), le caratteristiche fisiche rilevanti per la sua identificazione (compresi i dati biometrici, quali le impronte digitali e la scansione dell'iride) nonché le informazioni incluse su richiesta dell'interessato; non è prevista, invece, l'inclusione di dati particolari ovvero di natura sensibile, come quelli riferiti alle condizioni di salute o alle opinioni religiose. La comunicazione o diffusione dei dati, inoltre, non può prescindere dalla previa acquisizione del consenso dell'interessato, fatte salve le rilevanti eccezioni previste in relazione alla utilizzazione dei dati medesimi per finalità di ordine pubblico.

Il progetto di legge è completato dalla previsione di sanzioni penali per i reati concernenti le false dichiarazioni rese al *National Register*, la comunicazione non autorizzata di informazioni da esso detenute, l'uso fraudolento dei documenti d'identità.

Poiché l'immigrazione e l'ordine pubblico sono materie riservate allo Stato centrale, il testo normativo è destinato all'applicazione estesa all'intero territorio nazionale; i governi locali (della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord) sono abilitati, tuttavia, a disciplinare autonomamente l'emissione di documenti di identità personale in corrispondenza dell'espletamento di attività finalizzate alla prestazione di servizi pubblici ricadenti nelle loro autonome competenze.



Regno Unito

Legge

TERRORISMO

Terrorism Act 2006

(Legge promulgata il 30 aprile 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060011.htm>

Ad esito di un dibattito svoltosi attraverso più d'una sessione parlamentare e di un *iter* alquanto travagliato, che ha avuto notevole risonanza anche nell'opinione pubblica, è stato approvato il provvedimento in materia di terrorismo, d'iniziativa del Governo (di cui si è segnalato il progetto iniziale nel Bollettino LS n. 5 del 2005, p. 17-18).

La legge è intervenuta a modificare la legislazione in materia di ordine pubblico al fine di rafforzare i poteri degli organi di polizia e dei servizi segreti dinanzi alla minaccia del terrorismo internazionale, e costituisce l'elemento portante di un più ampio disegno normativo di cui sono completamento, da un lato, la revisione della disciplina dell'immigrazione e del diritto d'asilo e, dall'altro, l'introduzione dell'obbligo del documento di identità personale (profili regolati dall'*Immigration, Asylum and Nationality Act* e, rispettivamente, dall'*Identity Cards Act* approvati nell'anno corrente).

La tragica esperienza degli attentati di Londra del 7 e 21 luglio 2005 ha infatti imposto, nelle valutazioni del Governo, la necessità di aggiornare il vigente quadro normativo benché questo fosse costituito da provvedimenti di adozione assai recente (come il *Prevention of Terrorism Act* del 2005, il *Criminal Justice Act* del 2003 ed il precedente *Terrorism Act* del 2000), e di renderla altresì conforme alle previsioni della recente Convenzione del diritto d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, adottata nel 2006.

Per le possibili implicazioni restrittive sul piano dell'esercizio di diritti fondamentali, alcune delle disposizioni della legge sono state tuttavia oggetto, durante il loro lungo esame parlamentare, delle critiche provenienti dalla stessa componente politica, talché una delle previsioni qualificanti - e più controverse - contenute nella versione originaria del provvedimento (concernente l'estensione fino a 90 giorni del fermo di polizia per i sospetti terroristi) non riusciva a conseguire l'approvazione per il voto contrario anche di esponenti della stessa maggioranza. Una ulteriore disposizione, relativa all'introduzione del reato di "esaltazione del terrorismo", è stata al centro di un teso confronto tra la Camera dei Comuni e la Camera Alta riguardo ai termini della sua compatibilità con il principio della libera manifestazione del pensiero.

Divergenti opinioni su un materia che investe la portata e l'effettività dei diritti fondamentali si sono, del resto, delineate anche fuori delle aule parlamentari, allorché le associazioni e i gruppi impegnati nel campo dei diritti dell'uomo hanno denunciato l'incompatibilità di misure restrittive quali i *control orders* (limitativi della libertà

segue



personale ma emanati senza una sostanziale supervisione del giudice) con il quadro normativo internazionale (ora innovato dalla Convenzione già richiamata) e con il pieno godimento dei diritti civili. In questa prospettiva, il recente annuncio del Governo in carica di voler configurare in nuovo assetto, con ulteriori iniziative, il bilanciamento tra la salvaguardia dei diritti civili e le esigenze di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico – ove necessario, anche con puntuali modifiche dello *Human Rights Act* del 1988 al fine di precluderne talune applicazioni giudiziali -, pare destinato a riproporre e ad alimentare gli spunti polemici che si sono finora riferiti all'approvazione del *Terrorism Act*.

Alcune delle critiche rivolte al progetto iniziale, con riferimento particolare alla disposizione sul fermo di polizia, sono state tuttavia accolte nella legge approvata, che limita ora ad un massimo di 28 giorni (attraverso proroghe di non più di sette giorni per volta) la detenzione dei sospetti di terrorismo in assenza di una formale incriminazione (*pre-charge detention*); un temperamento della previsione originaria (che, in una delle precedenti versioni del progetto, estendeva il termine massimo della detenzione fino a tre mesi) era stato suggerito, d'altronde, nel rapporto redatto dall'osservatore indipendente (*Independent Reviewer*) designato in applicazione delle clausole di salvaguardia dei diritti fondamentali contenute nel *Prevention of Terrorism Act* del 2005.

La legge introduce la nuova figura di reato consistente nell'incoraggiamento del terrorismo, in ottemperanza all'obbligo posto dalla già richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa (art. 5) agli Stati aderenti di prevedere come reato, nei loro ordinamenti, la "provocazione pubblica a commettere atti terroristici"; e ne reca specificazione enumerando i comportamenti criminosi che la integrano. Nella fattispecie criminosa ricade, in particolare, il contegno diretto a "glorificare" gli atti terroristici, perseguibile in quanto sia idoneo, per le modalità utilizzate o per le circostanze in cui è posto in essere, a suscitare l'emulazione. Si è ricercato, in tal modo, il bilanciamento tra la libertà di espressione e il pericolo rappresentato dall'influenza che, in contesti religiosi o a questi assimilabili, può essere esercitata sugli elementi più radicali di taluni gruppi sociali.

Gli altri reati, in parte previsti già nella precedente legislazione, sono nel testo normativo più ampiamente formulati, oppure ne vengono inasprite le correlate sanzioni: è il caso, ad esempio, della diffusione di pubblicazioni che possano in vario modo incentivare il terrorismo (incluso il mezzo telematico), dell'addestramento ad attività di natura terroristica, del possesso di armi, materiali o dispositivi suscettibili di essere impiegati in attentati.

Si dispone inoltre che l'esercizio dell'azione penale concernente i reati suddetti, qualora essi riguardino anche solo in parte gli interessi o le attribuzioni di uno Stato estero, è sottoposta all'assenso concorrente dell'organo che ne ha la titolarità in ambito nazionale (ossia il *Director of Public Prosecution* attraverso il suo Ufficio competente per territorio) e dell'*Attorney General* (investito di compiti di consulenza giuridica nei confronti del Governo). Ciò vale a preconstituire, nei propositi del legislatore, una garanzia rispetto a decisioni inappropriate che possono essere assunte nel quadro delle eventuali attività ultraterritoriali di repressione del terrorismo, rese necessarie dalla stessa natura del fenomeno.



Spagna

Legge

AUTONOMIA LOCALE

Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE núm 86)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13934-13954.pdf>

La *Comunitat Valenciana* è una delle diciassette Comunità autonome che si sono costituite sulla base del Titolo VIII della Costituzione spagnola del 1978. La riforma dello Statuto valenciano, approvata dal Congresso dei deputati con 294 voti favorevoli e 32 voti contrari, modifica in modo sostanziale i 61 articoli della *Ley organica 5/1982* aggiungendo 20 articoli e tre nuove disposizioni transitorie al vecchio testo statutario.

Nel primo articolo, così come modificato, la *Comunitat Valenciana* è riconosciuta come nazionalità storica - per le sue radici, la sua cultura e la sua lingua - e come regione d'Europa che condivide e sostiene i valori dell'Unione Europea. L'art. 61, che costituisce il nuovo Titolo VI dedicato alle relazioni con L'Unione Europea, stabilisce che la *Comunitat* avrà una delegazione di rappresentanza a Bruxelles e potrà partecipare in forma speciale all'Associazione euromediterranea. Una legge delle *Corts*, inoltre, istituirà il Comitato valenciano per gli affari europei, organo di carattere consultivo incaricato di elaborare studi e proposte per promuovere la partecipazione della *Comunitat* alle questioni europee. Altre novità della riforma riguardano la competenza a stipulare accordi di collaborazione con lo Stato, le altre Comunità autonome e le regioni d'Europa (Titolo V), nonché la partecipazione all'attività estera dello Stato nell'ambito delle sue competenze (Titolo VII).

Il nuovo Statuto di autonomia riconosce il *valenciano* come idioma ufficiale della *Comunitat*, al pari del castigliano che è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Le leggi, promulgate dal Presidente della *Generalitat* in nome del Re, saranno quindi pubblicate nelle due lingue ufficiali (valenciano e castigliano) nel Diario Ufficiale della *Generalitat* e nel Bollettino Ufficiale dello Stato entro quindici giorni dall'approvazione. Nell'ambito del recupero dell'identità storica della *Comunitat*, viene inoltre dato impulso allo sviluppo del *Derecho Civil Foral Valenciano*.

Alcune importanti modifiche statutarie riguardano il riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini valenciani: il Titolo II dello Statuto cita espressamente, insieme alla Costituzione spagnola e all'ordinamento comunitario, i principali strumenti internazionali sui diritti umani. Nel quadro della legislazione statale di base, si rinvia ad una legge approvata dalle *Cortes Valencianas* la regolamentazione del diritto ad una buona amministrazione e all'accesso ai documenti delle istituzioni e amministrazioni pubbliche valenciane.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Saranno inoltre sviluppate politiche finalizzate alla protezione dei consumatori e degli utenti, alla garanzia dell'associazionismo, alla promozione della parità giuridica tra i sessi e all'integrazione delle persone disabili. A tale proposito le *Corts Valencianes* elaboreranno e approveranno con legge la Carta dei diritti sociali della *Comunitat Valenciana*. Saranno garantiti e particolarmente tutelati il diritto all'acqua di qualità di cui ciascun cittadino dovrà disporre in quantità sufficiente, i diritti legati al settore agrario, il diritto ad un ambiente sano e ad uno sviluppo sostenibile e territorialmente equilibrato, nonché il diritto di accesso alle nuove tecnologie.

Il Titolo III dello Statuto è dedicato alla *Generalitat*, costituita dall'insieme delle istituzioni di autogoverno della *Comunitat Valenciana*: ne fanno principalmente parte le *Corts Valencianes*, il Presidente e il Consiglio. In questo stesso titolo sono state inserite anche le istituzioni della *Generalitat* create dopo il 1982, come il Consiglio giuridico consultivo e l'Accademia valenciana della lingua.

Il numero minimo di deputati delle *Corts*, eletti a suffragio universale e diretto ogni quattro anni con una clausola di sbarramento del 5 per cento dei voti ottenuti dai partiti, è elevato da 89 a 99.

Il Presidente della *Generalitat*, che è anche Presidente del Consiglio, è eletto dalle *Corts* tra i suoi membri e nominato dal Re. Il Presidente è politicamente responsabile dinanzi alle *Corts*: lo Statuto prevede sia la mozione di censura, presentata da almeno un quinto dei deputati, sia la questione di fiducia posta dal Presidente su un programma, una decisione politica o un progetto di legge dell'esecutivo. Le *Corts* possono delegare al Consiglio l'esercizio della potestà di emanare atti aventi forza di legge, i c.d. decreti legislativi, così come prevede la Costituzione spagnola nel caso di delega legislativa del Congresso al Governo. In casi straordinari di necessità ed urgenza il Consiglio può adottare misure legislative provvisorie mediante decreti-legge soggetti a dibattito e successiva votazione delle *Corts*. Tra le principali novità introdotte con la riforma vi è inoltre la possibilità di scioglimento anticipato delle *Corts* con decreto del Presidente della *Generalitat*.

Le disposizioni relative all'amministrazione locale sono contenute nel nuovo Titolo VIII. La *Generalitat* e gli enti locali potranno istituire organi di cooperazione a composizione bilaterale o multilaterale e le *Corts* daranno impulso all'autonomia locale delegando l'esecuzione di funzioni e competenze ai municipi (*Ayuntamientos*). L'applicazione di tributi propri sarà affidata al nuovo servizio tributario (*Servicio Tributario Valenciano*, Titolo IX, art. 69) che agirà in collaborazione con l'Amministrazione tributaria statale.

Il decimo e ultimo Titolo disciplina la procedura di riforma dello Statuto che, dopo il vaglio delle *Corts*, dovrà essere approvato dalle *Cortes Generales* con legge organica recante l'autorizzazione alla convocazione di un referendum popolare entro sei mesi dalla votazione finale. Il referendum potrà non essere indetto nel caso in cui la riforma comporti soltanto un ampliamento delle competenze. Nell'attuale riforma statutaria è stata tra l'altro inclusa anche una disposizione addizionale (*disposició adicional segunda*, comma 3), nota come "clausola Camps", dal nome del Presidente della *Generalitat* Francisco Camps, in base alla quale qualsiasi ampliamento delle competenze attribuite alle Comunità autonome non stabilite nel presente Statuto o che non siano già state in precedenza attribuite, trasferite o delegate alla *Comunitat Valenciana*, obbligherà le competenti istituzioni valenciane a promuovere le necessarie iniziative per la corrispondente attuazione nell'ambito della *Comunitat*.



Spagna

Legge

CONFLITTO DI INTERESSI

Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE núm. 86)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13954-13961.pdf>

La legge sul conflitto di interessi si inserisce nel programma di attuazione del “codice del buon governo”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2005, che pone i principi etici su cui deve basarsi l’azione delle alte cariche dello Stato, tenendo in considerazione anche le raccomandazioni di organizzazioni internazionali quali l’OCDE, l’ONU e il Consiglio d’Europa.

In particolare, l’obiettivo perseguito dalla legge in esame è di stabilire le regole cui devono conformarsi i membri del Governo e le alte cariche dell’amministrazione generale dello Stato per prevenire situazioni che possano dare luogo a conflitto di interessi. Essa perfeziona il regime attuale delle incompatibilità, introducendo nuove disposizioni che meglio garantiscono l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dei soggetti cui si riferisce.

Il titolo I del provvedimento prevede i casi in cui il Governo ha l’obbligo di sottoporre al Congresso dei deputati i nomi dei candidati a ricoprire alcune alte cariche dello Stato, tra le quali il Presidente del Consiglio di Stato e il Procuratore generale dello Stato. Una commissione parlamentare del Congresso, costituita ad hoc, sarà incaricata di esaminare le proposte di nomina e di convocare i candidati, cui potrà richiedere la documentazione che ritiene necessaria. A conclusione dell’esame alla commissione spetta il giudizio sulla sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi.

Il titolo II è dedicato al nuovo regime di prevenzione del conflitto di interessi dei membri del Governo e degli organi dell’Amministrazione generale dello Stato. In primo luogo viene stabilito che si ha conflitto di interessi nel caso in cui un organo pubblico interviene in decisioni che investono allo stesso tempo interessi pubblici e interessi privati suoi propri o di familiari diretti. Viene poi consacrato il principio dell’esclusività, per cui si ritiene incompatibile con la funzione pubblica qualsiasi altra attività sia a carattere pubblico che privato ed inoltre si esclude la possibilità, per il detentore della carica pubblica, di percepire somme a titolo retributivo.

Il progetto di legge rafforza il controllo sugli interessi patrimoniali dei titolari di cariche pubbliche, del coniuge o del convivente e dei familiari, stabilendo il divieto di avere una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% nelle imprese che abbiano relazioni contrattuali o di altra natura con il settore pubblico, o che percepiscano contributi

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



pubblici.

Viene inoltre stabilito che i beni mobiliari dei titolari di cariche pubbliche siano amministrati da un “fondo cieco” ed affidati ad un fiduciario che non deve intrattenere alcun tipo di rapporto con il proprietario.

Un altro elemento innovativo della legge è la limitazione all’esercizio di attività private, dopo la cessazione del mandato. In particolare i titolari di alte cariche, nei due anni successivi alla fine del loro impegno pubblico, non potranno svolgere alcuna attività presso imprese o società private che abbiano interessi nel settore di competenza della carica che era ricoperta.

La legge prevede anche l’istituzione dell’ “*Oficina de Conflictos de Intereses*”, organo del Ministero delle pubbliche amministrazioni che gode della piena autonomia funzionale ed è competente del controllo sul regime delle incompatibilità. Alla “*Oficina*” viene assegnata anche la gestione del pubblico Registro delle attività, dei beni e dei diritti patrimoniali delle alte cariche dello Stato. Inoltre si prevede la presentazione semestrale, da parte del Governo, al Congresso dei deputati di un rapporto informativo sull’attività di controllo svolta dall’ “*Oficina*”.

Con il provvedimento si introduce, inoltre, un rafforzamento del regime sanzionatorio, sia nei confronti degli organi pubblici che si trovino in una situazione di incompatibilità, che non potranno ricoprire cariche pubbliche per dieci anni, sia nei confronti delle imprese e delle società presso le quali è stata svolta l’attività in contrasto con la legge, che per due anni non potranno concludere contratti con le pubbliche amministrazioni.

Politiche economiche



Francia

Legge

CONSUMATORI - TUTELA

Loi n. 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux (J.O. del 6 aprile 2006)
(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500076L>)

La legge n. 2006-406 ratifica l'ordinanza n. 2005-136 sulla garanzia di conformità del bene dovuta dal venditore nei confronti dell'acquirente. L'ordinanza ha istituito un nuovo regime della responsabilità del venditore nei confronti del consumatore dando così recepimento alla direttiva comunitaria 99/44/CE. Il consumatore dispone di un nuovo strumento di tutela, un'azione di garanzia uniforme fondata sulla nozione di "conformità del bene al contratto" che riunisce quelle di "vizio nascosto" e di "consegna conforme" precedentemente previsti in modo distinto dal diritto francese.

L'ordinanza ha precisato i doveri del venditore professionista nei confronti del consumatore, doveri che consistono essenzialmente nella consegna del bene conforme a quanto dichiarato nel contratto di compravendita e nella responsabilità per gli eventuali difetti del bene al momento della consegna. Il venditore o il fabbricante che fornisce una garanzia commerciale al consumatore è tenuto a informarlo dei diritti supplementari di cui dispone a questo titolo e a ricordargli il suo diritto a beneficiare della garanzia legale in ogni stadio della causa.

Il consumatore ha il diritto in primo luogo di scegliere, in caso di difetto di conformità, tra la sostituzione o la riparazione del bene. In via sussidiaria può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo pattuito. Nei sei mesi successivi alla consegna del bene, l'antiorità del difetto del bene ai sei mesi è presunta; in tal modo viene rafforzata la capacità del consumatore a far valere i suoi diritti.

L'esistenza di un'azione specifica "di conformità", come è definita dal *Code de la Consommation* non priva il consumatore del diritto di esercitare una qualunque delle azioni previste dalla legge e, in particolare, l'azione di garanzia per i vizi nascosti (previsti dagli artt. 1641 e ss. del *Code Civil*).

La legge modifica anche i termini di prescrizione per la presentazione dell'azione di garanzia: l'azione dovrà essere intentata entro due anni dalla scoperta del vizio e non, come precedentemente previsto dal *Code de la Consommation*, entro due anni dalla consegna del bene.





Francia

Legge

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

Loi n. 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (J.O. del 1° aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500226L>

La legge n. 2006-387 recepisce nell'ordinamento francese la direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto conciliando la dimensione internazionale delle imprese francesi, la capacità di attrarre capitali della piazza finanziaria di Parigi e la capacità per le imprese di disporre di misure di difesa eque di fronte alle eventuali offerte giudicate non amichevoli.

La Francia aveva già adottato dal 1966 un regime giuridico che disciplina gli acquisti di azioni volti a prendere il controllo di società quotate in borsa con modalità in gran parte già conformi alla direttiva comunitaria che ha creato un quadro comune per lo svolgimento delle OPA in Europa. La direttiva contiene tuttavia due disposizioni d'applicazione opzionale:

- l'articolo 9 definisce le disposizioni che restringono il trasferimento delle azioni o l'esercizio dei diritti di voto della società i cui titoli costituiscono oggetto di un'OPA (società emittente), prevedendo che nel periodo delle offerte ogni misura di difesa deve essere approvata dagli azionisti della società oggetto dell'OPA;

- l'articolo 11 prevede che le disposizioni che restringono il trasferimento delle azioni o l'esercizio dei diritti di voto della società emittente sono sospese nel periodo delle OPA.

Inoltre l'articolo 12 della direttiva instaura un principio di reciprocità che permette ad una società di sospendere l'applicazione degli articoli citati, quando diviene il bersaglio di una società che non le applica.

La legge prevede l'applicazione obbligatoria dell'art. 9 della direttiva a condizione di reciprocità, mentre il legislatore non ha ritenuto di rendere obbligatoria la norma contenuta nell'art. 11 della direttiva.

Le imprese potranno disporre, sotto il controllo dei loro azionisti e dell'autorità di mercato, dei mezzi di difesa comparabili a quelli dei quali dispone l'autore di un'offerta di acquisto, in applicazione del principio di reciprocità. Una società francese potrà così eventualmente attuare misure di difesa se fatta oggetto di un'OPA da parte di un'impresa i cui dirigenti possano adottare a loro volta misure di difesa al di fuori dell'approvazione della loro assemblea generale.

La legge permetterà d'altra parte ad una società francese di non vedersi opporre da un'impresa europea misure di difesa se prende l'iniziativa di una sua OPA nei confronti di un'altra impresa che applica un regime identico a quello previsto per le imprese francesi.





Germania

Progetto di legge

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Entwurf eines Ersten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft - Progetto di una prima legge di eliminazione di adempimenti burocratici in particolare nella media impresa

(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 aprile 2006)

<http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/gesetzentwurf-zum-abbau-buerokratischer-hemmnisse,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf>

Con questo disegno di legge il governo federale intende avviare una serie di specifici interventi di semplificazione per ridurre l'onere dei molteplici adempimenti amministrativi e burocratici attualmente previsti a carico delle piccole e medie imprese. In particolare, attraverso un intarsio di puntuali modifiche alle disposizioni di dodici diverse leggi federali si prevede una significativa riduzione dell'obbligo di produrre e conservare documentazione amministrativa rispettivamente per quanto riguarda l'assolvimento delle imposte, le rilevazioni statistico-economiche ed il trattamento dei dati personali.

In sintesi, si propongono i seguenti interventi:

- a.** la soglia di fatturato relativa alla tenuta della contabilità fiscale ordinaria viene elevata da 350.000 a 500.000 euro;
- b.** innalzamento da 100 a 150 euro dell'importo complessivo per cui è previsto l'obbligo di fatturazione attraverso le c.d. fatture di piccolo importo (*Kleinbetragsrechnungen*), ai sensi del § 33 del decreto applicativo dell'imposta sul valore aggiunto (*Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung*);
- c.** innalzamento da 20 a 50 occupati della soglia di campionamento prevista nella rilevazione statistica mensile delle imprese attive nel settore dell'industria di trasformazione;
- d.** abolizione della rilevazione statistica trimestrale sulla produzione di elementi prefabbricati (*Fertigteilbau*);
- e.** sospensione per il 2007 della rilevazione statistica sulla struttura degli stipendi e dei salari;
- f.** previsione di un'unica rilevazione annuale in luogo della rilevazione mensile dei manufatti edilizi prevista dalla legge sulle statistiche dell'impresa edilizia;

segue



- g.** innalzamento da quattro a nove del valore soglia relativo al numero massimo di dipendenti incaricati del trattamento di dati personali. Ai sensi dei §§ 4d e 4f della legge federale sulla tutela dei dati personali (*Bundesdatenschutzgesetz, BDSG*), tale numero massimo di addetti costituisce il parametro oltre il quale è previsto l'obbligo di nomina di un garante aziendale della tutela dei dati o l'obbligo alternativo di comunicazione relativo al trattamento automatizzato di dati personali;
- h.** riduzione da 7 a 4 del numero complessivo di autorità pubbliche coinvolte nel procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni relative alle emissioni nocive;
- i.** semplificazione della dichiarazione relativa ai combustibili fossili attraverso l'esonero dall'obbligo di utilizzazione della modulistica finora prevista;
- l.** estensione da quattro a cinque anni della durata dell'autorizzazione per il trasporto occasionale (*Gelegenheitsverkehr*) con mezzi pesanti;
- m.** abrogazione delle disposizioni della legge sulla scuola-guida (*Gesetz über das Fahrlehrerwesen*) relative alla verifica dell'idoneità psico-fisica alla conduzione di autoveicoli mediante perizia medico-legale.

Attraverso ulteriori disposizioni del progetto di legge vengono inoltre previste specifiche limitazioni all'obbligo di produzione o conservazione di particolare documentazione amministrativa a fini tributari.



Regno Unito

Legge

CREDITO AL CONSUMO

Consumer Credit Act 2006

(Legge promulgata il 30 marzo 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060014_en.pdf

Il disegno di legge in materia di credito al consumo, presentato dal Governo alla Camera dei Comuni il 18 maggio 2005 (si veda la scheda sul Bollettino LS n 3 del 2005, p. 28-29), è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Lords lo scorso 21 marzo ed ha ottenuto il *Royal Assent* il successivo 30 marzo.

Già a partire dal luglio del 2001 il Segretario di Stato inglese per il Commercio e l'Industria aveva annunciato la volontà del governo di riformare il *Consumer Credit Act 1974*, e dopo un periodo di ampie consultazioni pubbliche era stato pubblicato, nel dicembre del 2003, il Libro Bianco "*Fair, Clear and Competitive – The Consumer Credit Market in the 21st Century*"; ad esso aveva fatto seguito, con riferimento al problema specifico del sovraindebitamento dei cittadini, il *paper "Tackling Over-indebtedness – Action Plan 2004"*, pubblicato congiuntamente dal Ministero per il Commercio e l'Industria e dal Ministero per il Lavoro e le Pensioni.

La presente legge ha quindi riformato il testo del 1974, con i seguenti obiettivi fondamentali:

- disciplinare tutti i contratti di credito o di noleggio al consumo, compresi quelli ancora non soggetti alle disposizioni della legge del 1974;
- dettare le norme relative alle licenze dei soggetti che finanziano credito al consumo o noleggio di beni e i servizi di credito ad essi connessi e regolamentare i poteri dell'*Office of Fair Trading* (OFT) in relazione a tali licenze;
- mettere i debitori in condizioni di impugnare eventuali rapporti iniqui con i creditori;
- definire lo schema per l'istituzione di un Ombudsman con il compito di ricevere i reclami in relazione agli affari conclusi in forza del vigente *Consumer Credit Act*.

La struttura del testo riguarda in particolare:

- la disciplina degli accordi di credito o di noleggio al consumo;
- la messa a disposizione di informazioni per i debitori e per coloro che abbiano preso a nolo dopo la conclusione dell'accordo;
- le relazioni inique tra debitori e creditori;
- le licenze per il credito o il noleggio al consumo e i diritti di credito ad essi collegati;
- i poteri dell'OFT sul rilascio di licenze per i soggetti fornitori di credito e di noleggio al consumo;
- i ricorsi contro le decisioni del OFT;

segue



- l'estensione della giurisdizione del *Financial Ombudsman Service* (FOS) istituito dal *Financial Services and Markets Act del 2000*.

Tra le principali innovazioni contenute nella legge si segnalano:

- la definizione dei destinatari del credito al consumo o la offerta di beni a noleggio o a vendita rateale. La legge del 1974 considerava "privati" le persone fisiche, le società senza personalità giuridica e le associazioni di qualsiasi tipo; Il nuovo testo restringe la definizione di "privati" alle associazioni composte al massimo da tre membri, assoggettando le altre alla disciplina dei "*bodies corporate*" (*clause 1*);

- la rimozione del limite finanziario delle somme o del valore dei beni offerti a credito o a noleggio. La legge del 1974 si applicava al credito al consumo o a beni il cui valore non eccedevano £ 25.000. Il nuovo testo estende l'applicazione delle norme alle offerte di credito senza limiti di somma (*clause 2 e 2(3)*);

- un controllo più approfondito delle relazioni commerciali. La legge precedente imponeva un sistema di controlli delle transazioni commerciali, attraverso la regolamentazione delle generali attività di affari di quei commercianti che costituivano l'industria del credito al consumo e del noleggio di beni e realizzava questo obiettivo attraverso un sistema di licenze (*Part 3*) e attraverso il controllo sui metodi di ricerca degli affari (*Part 4*). Il controllo sui contratti veniva compiuto attraverso la disciplina del credito al consumo dei privati o i contratti di noleggio. La legge del 1974 disciplinava anche le garanzie date in relazione ai contratti sottoposti alla sua applicazione.

La presente legge inserisce un nuovo articolo (*section 16A*) che attribuisce il potere al Segretario di Stato di escludere determinati contratti di credito o di noleggio al consumo dall'applicazione della legge ove il debitore abbia un "*high net worth*", ad eccezione delle disposizioni riguardanti le relazioni inique tra debitori e creditori che vengono comunque applicate (*clause 3*). Una ulteriore nuovo articolo (*section 16B*) esclude dalla disciplina della legge quei contratti che superino la soglia delle 25.000 sterline, sempre ad eccezione delle disposizioni riguardanti le relazioni inique tra debitori e creditori.

Il nuovo testo impone inoltre ai creditori di dare informazioni ai debitori nel periodo successivo alla conclusione del contratto ad intervalli non superiori ai dodici mesi (*clause 8*), con l'invio di note informative (*clause 9-12*) sulla eventuale situazione di mora del debitore (*sums in arrears*) e il preavviso, nelle forme prescritte, che i creditori devono comunicare ai debitori quando le somme non versate debbano essere recuperate a conseguenza della rottura del contratto (*default sums*).

Altre modifiche di rilievo riguardano, infine, l'interesse dei creditori alle somme (*interest on default sums*) e il periodo minimo, esteso da 7 a 14 giorni, dopo il quale, nel caso che il mancato pagamento abbia superato una determinata soglia e il debitore ne sia stato preventivamente informato, il creditore può comunicare, nelle forme prescritte, l'intenzione di sciogliere il contratto e l'eventuale azione del creditore nei confronti del debitore volta a recuperare le somme non pagate, gli interessi maturati o il recupero del possesso del bene conferito in locazione (*clauses 13 e 14*).



Spagna

Legge

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Ley 3/2006, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorata a la Sexta Directiva europea (BOE núm 76)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/30/pdfs/A12331-12334.pdf>

La *Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido*, relativa all'imposta sul valore aggiunto, ha recepito nell'ordinamento spagnolo la direttiva 77/388/CEE c.d. "sesta direttiva" del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sul fatturato.

Tale legge è stata successivamente modificata dalla *Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social*, introducendo limitazioni alla deducibilità dell'IVA posta a carico degli imprenditori o dei professionisti che beneficino di sovvenzioni, destinate a finanziare la loro attività commerciale o professionale e che non formano parte della base imponibile delle operazioni soggette ad imposta. In particolare la limitazione del diritto a deduzione si realizza mediante l'applicazione di un prorata nel cui denominatore vengono incluse tali sovvenzioni.

L'estensione della regola del prorata contrasta con il disposto dell'articolo 17 della sesta direttiva, che prevede un prorata di deduzione solo per i soggetti passivi misti, che effettuano cioè sia operazioni che danno diritto a deduzione, sia operazioni che non conferiscono tale diritto.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-204/03), che ha dichiarato incompatibili le modifiche introdotte con il disposto della sesta direttiva.

Pertanto la legge in esame conformandosi alla sentenza della Corte di Giustizia rimuove ogni restrizione al diritto alla deduzione dell'IVA per i soggetti che beneficino di sovvenzioni per le loro attività e modifica gli articoli 102, 104 e 106 della *Ley 37/1992*.

La restrizione al diritto alla deduzione dell'IVA viene rimossa anche per le isole Canarie, nonostante tale territorio sia escluso dall'ambito di armonizzazione delle imposte sul fatturato.





Spagna

Legge

NAVIGAZIONE MARITTIMA

Ley 4/2006, de 29 de marzo, de adaptación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo y de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias (BOE núm 76)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/30/pdfs/A12334-12340.pdf>

Nella Comunicazione C(2004)43 del 14 gennaio 2004 la Commissione Europea ha inviato agli Stati membri i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dei trasporti marittimi a cui gli Stati stessi avrebbero dovuto conformarsi entro il 30 giugno 2005. I ridotti oneri fiscali praticati da Paesi terzi che hanno sviluppato importanti registri marittimi, a volte sostenuti da un'efficiente infrastruttura internazionale di servizi, hanno indotto gli armatori non soltanto a battere bandiera di paesi terzi, ma anche a prendere in considerazione una rilocalizzazione degli organi societari. A fronte di tale fenomeno alcuni Stati membri, tra cui la Spagna, hanno adottato misure speciali per agevolare il contesto fiscale per gli armatori, ad esempio consentendo un ammortamento accelerato degli investimenti nel naviglio o il diritto per un certo numero di anni di accantonare a riserva in esenzione di imposta i profitti realizzati sulla vendita delle navi, purché tali profitti siano reinvestiti in navi. Tra tali forme di aiuti di Stato rientra anche l'imposta sul tonnellaggio, applicata dalla Spagna, secondo la quale l'armatore versa un'imposta connessa alla dimensione della nave e non agli effettivi profitti o perdite dell'impresa.

In tale contesto la Commissione UE ha ravvisato la necessità di uniformare la tipologia di aiuti ammissibili nell'ottica di contribuire al consolidamento delle industrie marittime degli Stati membri e al mantenimento di una flotta competitiva sui mercati mondiali.

In generale gli orientamenti adottati dalla Commissione dispongono che :

- gli aiuti di Stato possono essere concessi solo alle navi immatricolate nei registri comunitari degli Stati membri;
- le società di gestione navale possono beneficiare di aiuti solo per le navi di cui assicurano la totalità della gestione dell'equipaggio e della gestione tecnica ;
- il rimorchio rientra nel campo di applicazione degli orientamenti soltanto se più del 50 per cento dell'attività di rimorchio effettivamente svolta durante un dato anno costituisce un trasporto marittimo. Non ricade in tale ambito il rimorchio effettuato nei porti o che consiste nell'assistere navi a propulsione autonoma ad entrare in porto ;
- le attività di dragaggio non sono di massima ammissibili agli aiuti, tuttavia si possono applicare disposizioni fiscali come l'imposta sul tonnellaggio alle draghe la cui attività costituisce trasporto marittimo per più del 50 per cento del loro tempo di servizio annuo.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il Governo spagnolo ha confermato, come richiesto dalla Commissione, la propria disponibilità ad accettare le proposte comunitarie introducendo nel proprio ordinamento giuridico le modifiche necessarie per conformarsi agli orientamenti espressi. Pertanto il provvedimento in esame va a novellare gli articoli relativi al regime fiscale delle navi in funzione del tonnellaggio, recati dal Testo Unico della *Ley del Impuesto sobre Sociedades*, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.



Spagna

Documento

POLITICA ECONOMICA

Dos años de política económica – seguimiento del plan de dinamización de la economía e impulso a la productividad

(Documento presentado al Consejo dei ministri il 31 marzo 2006)

<http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/061E4F93-BD94-4766-8ADF-358C95A80B4F/75148/PlanDinamizaciónrevisión.pdf>

Ad un anno di distanza dall'approvazione di un ampio programma di riforme economiche (*Plan de Dinamización de la economía e impulso a la productividad*, con scheda nel Bollettino LS n.1 del 2005) finalizzate, in particolare, ad incentivare la produttività e l'occupazione, il secondo Vicepresidente del Governo e Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 31 marzo u.s. i dati di avanzamento del piano, valutandone l'applicazione e approvando le tappe ulteriori da mettere in campo nei prossimi mesi.

Il Piano, formulato in collaborazione con tutte le strutture ministeriali interessate, si componeva di circa 100 misure da varare nel corso della legislatura sia attraverso provvedimenti legislativi sia attraverso disposizioni di carattere ministeriale.

Complessivamente, secondo il Governo, la percentuale di avanzamento del Piano è pari all'85 per cento del totale delle misure calendarizzate entro il 31 marzo 2006. Al sostanziale rispetto della tabella di marcia di politica economica si aggiunge il positivo andamento delle principali variabili macroeconomiche: crescita economica pari al 3,4 per cento (due punti più della zona euro), creazione di circa 1,7 milioni di posti di lavoro con conseguente riduzione del tasso di disoccupazione di tre punti percentuali, crescita degli investimenti in macchinari delle imprese ad un tasso pari al 10 per cento, avanzo di bilancio dell'1,1 per cento per il settore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le misure già adottate spaziano in diversi settori: difesa della competitività, telecomunicazioni, mercato energetico, trasporti, servizio postale, distribuzione commerciale, mercati finanziari, ricerca e sviluppo ed infine il mercato della casa.

Le prossime tappe che sono state autorizzate nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri prenderanno in considerazione: la politica di bilancio, i mutui ipotecari, il settore energetico ed il trasporto ferroviario delle merci.

Per quanto concerne la politica di bilancio il Governo si è impegnato affinché la spesa pubblica, nel prossimo esercizio, sia in linea con la crescita del prodotto interno lordo nominale, per contribuire a contenere le tensioni inflazionistiche originate dal forte aumento della domanda interna.

Nel settore dei mutui l'impegno del Governo è volto a garantire una maggiore protezione

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



delle famiglie dall'oscillazione dei tassi di interesse, introducendo rilevanti novità sia per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui sia per la promozione dell'accesso a forme di mutui ipotecari a tasso misto. Gli enti creditizi saranno obbligati a fornire maggiori informazioni alla clientela interessata ad accendere un mutuo. Infine, si modificherà la disciplina relativa all'estinzione anticipata dei mutui eliminando le forme di disincentivazione attualmente praticate.

Nel settore energetico un primo insieme di misure è finalizzato ad aumentare la concorrenza nel settore mediante la separazione delle attività regolamentate nelle imprese integrate verticalmente, che operano in campo energetico. In tal modo si separano funzionalmente e giuridicamente le attività di commercializzazione e gestione delle reti, per determinati operatori dominanti si introdurrà l'obbligo del servizio universale per i consumatori cosiddetti "vulnerabili" e si creerà un'agenzia incaricata di garantire supporto ai consumatori nel cambio di soggetto erogatore. Un altro gruppo di misure si propone l'obiettivo di definire un quadro giuridico stabile e credibile per il mercato della produzione di energia elettrica. In particolare si darà impulso alla contrattazione bilaterale e a termine per conseguire una maggiore stabilità dei prezzi. Contemporaneamente si incrementerà la concorrenza nel mercato dei fornitori attraverso misure che ridurranno il potere di mercato degli operatori dominanti.

Infine, si adotteranno provvedimenti per liberalizzare il trasporto ferroviario delle merci e per incentivare un uso più efficiente delle risorse idriche.

Politiche sociali



Francia

Legge

DOPING / SPORT - CONTROLLO SANITARIO

Loi n. 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (J.O. del 6 aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX0500007L>

La legge in esame, approvata definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 marzo 2006, si compone di 27 articoli, distribuiti in tre capitoli: "organizzazione della lotta contro il *doping*" (capitolo I: artt. 1-20), "sorveglianza medica degli sportivi" (capitolo II: artt. 21-23); "disposizioni varie e transitorie" (capitolo III: artt. 24-27). Essa effettua essenzialmente delle modifiche al codice della salute pubblica.

Tra le disposizioni del capitolo I, appare importante la riconduzione ad un'unica figura, individuata nel Ministro incaricato agli sport, del coordinamento delle azioni di prevenzione, sorveglianza medica, ricerca ed educazione, al fine di proteggere la salute degli sportivi e di combattere il *doping* (art. L3611-1 del codice della salute pubblica, modificato dall'art. 1 della legge). Il Consiglio di prevenzione e di lotta al *doping* è sostituito da un'autorità pubblica indipendente dotata di personalità giuridica: l'*Agence française de lutte contre le dopage* (capitolo II del titolo I del libro VI della terza parte del codice), con il compito di definire e realizzare le azioni relative, in cooperazione con l'organo internazionale di lotta al *doping* del Comitato internazionale olimpico (CIO) e con le federazioni sportive internazionali. A tale scopo essa: definisce un programma nazionale annuale dei controlli; predispone i controlli durante le competizioni, le manifestazioni e gli allenamenti autorizzati; effettua i controlli anche in competizioni internazionali, in accordo con il CIO e le federazioni sportive internazionali; realizza o fa realizzare le analisi dei prelievi; esercita un potere disciplinare; deve essere consultata per i progetti di legge o di regolamento relativi al *doping*; partecipa alle azioni in materia di lotta al *doping*; è associata alle azioni internazionali in materia. Ogni anno, inoltre, presenta un rapporto di attività al Governo e al Parlamento (art. L3612-1 del codice della salute pubblica, novellato dall'art. 2). Essa dispone di servizi diretti dal Presidente e sotto la sua autorità, può reclutare impiegati a contratto di diritto pubblico e dipendenti di diritto privato (art. L3612-2-1 del medesimo codice, inserito dall'art. 4).

Gli sportivi che partecipano a competizioni sono tenuti a dichiararlo in occasione di ogni consultazione medica seguita da una prescrizione. Se sono state prescritte sostanze o prodotti proibiti, lo sportivo non incorre in una sanzione disciplinare, se ha avuto un'autorizzazione dell'Agenzia per uso a fini terapeutici di tali sostanze, previo parere di un comitato medico (art. L3622-3 del medesimo codice, novellato dall'art. 7). La lista delle sostanze proibite è quella elaborata in applicazione della Convenzione contro il

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



doping, firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989, e di altri eventuali atti modificativi (art. L3631-1, modificato dall'art. 8).

È rivista la disciplina del controllo e della constatazione delle infrazioni. L'art. 10 sostituisce al vecchio art. L3632-2 del codice, cinque nuovi articoli. Le operazioni di controllo sono curate dal direttore del dipartimento dei controlli dell'Agenzia. A tal fine i prelievi di sangue restano di competenza del personale medico o infermieristico, potendo altri prelievi biologici essere effettuati anche da personale non medico autorizzato dall'Agenzia (nuovo art. L3632-2). Sono precisate le occasioni di svolgimento dei controlli agli sportivi di competenza dell'Agenzia: luoghi dove si svolgono allenamenti, competizioni durante le quali vengono assegnati titoli nazionali, regionali o dipartimentali, manifestazioni organizzate o autorizzate dalle federazioni sportive nazionali, istituti di formazione alle professioni legate alle attività fisiche o sportive o ogni altro luogo deciso in accordo con lo sportivo interessato, ivi compreso il suo domicilio (art. L3632-2-1). Sono precisati gli orari durante i quali gli addetti ai prelievi possono accedere ai luoghi per tali operazioni: generalmente tra le ore 6 e le ore 21, salvo che non vi si svolgano attività sportive in orari diversi; se le operazioni sono svolte al fine di reperire prove per eventuali reati, il Procuratore della Repubblica ne deve essere informato (art. L3632-2-2). L'Agenzia può effettuare dei controlli, in accordo con il CIO e con le federazioni sportive internazionali, in occasione di manifestazioni o competizioni internazionali in Francia, senza però che sia possibile per l'Agenzia intraprendere procedure disciplinari (art. L3632-2-4).

Le analisi dei prelievi effettuati dall'Agenzia sono realizzate sotto la responsabilità scientifica e tecnica del direttore del dipartimento delle analisi (art. L3632-4, modificato dall'art. 12).

Alcuni articoli della legge apportano delle modifiche formali ad altre disposizioni normative, al fine di armonizzarle all'istituzione della nuova Agenzia; ad esempio l'art. 20 sostituisce l'Agenzia al vecchio Consiglio competente, all'interno dell'art. L 311-4 del codice della giustizia amministrativa, relativo ai ricorsi al Consiglio di Stato.

Tra le disposizioni del capitolo II, è da sottolineare l'introduzione nel libro VI della terza parte del codice della salute pubblica, di un nuovo titolo V, avente ad oggetto la lotta contro il *doping* animale (artt. da L3641-1 a L3641-8, inseriti dall'art. 23 della legge). L'Agenzia definisce e realizza le azioni per lottare contro il *doping* animale (art. L3641-1); è proibito somministrare o applicare agli animali, durante manifestazioni e competizioni, o in vista di esse, sostanze e prodotti di natura tale da alterare le loro capacità o di mascherare l'utilizzo di tali prodotti (art. L3641-2); è proibito inoltre l'agevolazione o l'incitamento all'utilizzazione di tali sostanze, oltre che la prescrizione, la cessione e l'offerta di esse (art. L3641-3).

Tra le disposizioni del capitolo III, è contenuta la disciplina del passaggio dal Consiglio di prevenzione e di lotta al *doping* e del Laboratorio nazionale di indagine sul *doping* alla nuova Agenzia, che succede ai vecchi enti relativamente a personale, beni, diritti e obbligazioni; i membri del Consiglio divengono membri del collegio dell'Agenzia, i giudizi pendenti sono di competenza del nuovo organo (art. 25).



Francia

Legge

GIOVANI - OCCUPAZIONE

Loi n. 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise (J.O. del 22 aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0609236L>

La legge in esame, pur essendo una modificazione normativa piuttosto limitata, costituisce però l'esito finale della discussione sul *contrat première embauche* (CPE), originariamente contenuto nell'art. 8 della legge n. 2006-396 del 31 marzo 2006 per l'uguaglianza delle opportunità (su cui vedi la scheda relativa nel presente numero del Bollettino LS). L'obiettivo della nuova legge è infatti la risoluzione del conflitto sociale e politico, scoppiato in Francia, in seguito alla discussione e all'approvazione del CPE. La modifica dell'art. 8 è apparsa indispensabile, allorché il Presidente della Repubblica e il Governo si sono resi conto che l'applicazione di tale strumento avrebbe finito per acuire le tensioni sociali e politiche in atto nella società francese. Pertanto il CPE è stato completamente superato, accogliendo nella sostanza le richieste delle organizzazioni sindacali e degli studenti. Si noti che la legge contenente il CPE è stata pubblicata sul *Journal Officiel* il 2 aprile 2006, la proposta di legge mirante a sostituirne l'art. 8 è stata presentata all'Assemblea Nazionale il 10 aprile (*proposition de loi* n. 3013: <http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3013.asp>), approvata rapidamente dall'Assemblea Nazionale il 12 aprile e dal Senato il giorno successivo. Nella relazione alla proposta di legge, i firmatari (Accoyer, Dubernard, Hénart) affermano che la legge sull'uguaglianza delle opportunità ha previsto un certo numero di misure tali da permettere di combattere meglio le discriminazioni nella società e di migliorare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, tra cui, all'art. 8, il CPE. Tuttavia, dopo aver ascoltato i rappresentanti di diciannove organizzazioni coinvolte nel dibattito suscitato dall'art. 8, gli autori della proposta di legge considerano che conviene sostituire tale dispositivo con delle misure immediate di sostegno a favore dell'accesso alla vita attiva, per i giovani che conoscono difficoltà particolari di inserimento.

La legge n. 2006-457 sostituisce, infatti, le disposizioni dell'art. 8 della legge n. 2006-396 con altre disposizioni aventi per oggetto il rafforzamento di strumenti già esistenti di sostegno all'occupazione giovanile.

L'articolo unico della legge, riscrivendo l'art. 8 della legge n. 2006-396, effettua una novella agli artt. L322-4-6 e L322-4-17-3 del codice del lavoro.

Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'occupazione e alla qualificazione professionale, i datori di lavoro possono beneficiare di un sostegno statale in caso di conclusione di contratti di durata indeterminata a tempo pieno o a tempo parziale per le

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



seguenti categorie: 1) giovani tra i 16 e i 25 anni il cui livello di formazione è inferiore a quello del diploma finale di secondo ciclo; 2) giovani tra i 16 e i 25 anni che risiedono in una zona urbana sensibile; 3) giovani titolari di un contratto d'inserimento nella vita sociale di cui all'art. L322-4-17-3. L'aiuto statale è accordato per una durata di due anni. Tale sostegno è compatibile con alcune riduzioni ed esenzioni previste dal codice della sicurezza sociale e dal codice rurale, ma non con altri sostegni statali. Un decreto precisa l'ammontare e le modalità di versamento di tale sostegno (art. L322-4-6).

Tutti i soggetti tra i 16 e i 25 anni con difficoltà di inserimento sociale e professionale beneficiano, su richiesta, di un accompagnamento personalizzato sotto forma di contratto di inserimento nella vita sociale, concluso con lo Stato. Tale contratto fissa gli impegni del beneficiario in vista del suo inserimento professionale e le azioni intraprese a tale scopo, oltre che le relative modalità di valutazione. L'accompagnamento personalizzato è assicurato da un referente, all'interno di alcuni enti (missioni locali per l'inserimento professionale e sociale dei giovani; centri di accoglienza, informazione e orientamento per i giovani). Il referente firma con il giovane un percorso di accesso alla vita attiva, e gli propone, a seconda dei casi, una delle seguenti possibilità: 1) un'occupazione, possibilmente in alternanza, preceduta eventualmente da un periodo di formazione preparatoria; 2) una formazione professionalizzante; 3) un'azione specifica per le persone con particolari difficoltà di inserimento; 4) un'assistenza rinforzata nella ricerca di impiego o nell'inizio di creazione di impresa. Dopo l'accesso all'impiego, l'accompagnamento può proseguire per 1 anno. I beneficiari del contratto di inserimento nella vita sociale sono affiliati al regime generale della sicurezza sociale. Un decreto fissa le caratteristiche dei soggetti che possono beneficiare dell'accompagnamento, insieme alla natura degli impegni dei due contraenti, la durata massima del contratto e le condizioni del suo rinnovo (art. L322-4-17-3).

Per ulteriori informazioni sulla politica del Governo francese in tema di occupazione, è possibile consultare il sito del Primo ministro, dedicato alla *bataille pour l'emploi*: <http://www.premier-ministre.gouv.fr/bataillepourlemploi>.



Francia

Legge

LAVORO / PARITÀ UOMO - DONNA

Loi n. 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (J.O. del 24 marzo 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCPX0500038L>

Il progetto di legge sull'uguaglianza salariale tra uomini e donne (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1/2006, pp. 37-38), approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 febbraio 2006, è stato oggetto di un ricorso al Consiglio costituzionale, presentato lo stesso giorno, da almeno sessanta deputati. La relativa decisione del Consiglio n. 2006-533 DC (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006533/2006533dc.htm>), resa il 16 marzo, ha ampiamente "mutilato" il testo: ben 11 articoli sono stati dichiarati in contrasto con la Costituzione (si tratta degli artt. 9, 14, 18, da 21 a 26, 30 e 31).

La legge si compone di cinque titoli, per un totale di 31 articoli (compresi quelli censurati). Il titolo I è relativo all'eliminazione delle differenze di remunerazione (artt. 1-6), il titolo II concerne l'articolazione tra l'attività professionale e la vita personale e familiare (artt. 7-20), mentre il titolo III, dedicato all'accesso delle donne alle istanze deliberative e giurisdizionali (artt. 21-26), è stato interamente cassato dal Consiglio costituzionale. Il titolo IV contiene le norme sull'accesso alla formazione professionale e all'apprendistato (artt. 27-29), il titolo V, contenente disposizioni varie (artt. 30-31), ha subito la stessa sorte del titolo III.

Il titolo I è volto ad eliminare le differenze di remunerazione tra uomini e donne nei prossimi cinque anni. In tal senso è previsto che, alla donna che abbia interrotto il lavoro per gravidanza, sia riconosciuta una remunerazione rapportata all'aumento generale e alla media degli aumenti individuali ricevuti dai dipendenti della stessa categoria professionale o alla media degli aumenti individuali dell'impresa (art. L122-26 del codice del lavoro, modificato dall'art. 1). All'interno della contrattazione salariale, è inserito l'obiettivo di definire e programmare le misure che permettano di eliminare le differenze di retribuzione tra uomini e donne entro il 31 dicembre 2010 (art. L132-12-3 del medesimo codice, inserito dall'art. 3). Nelle imprese senza delegato sindacale, in quelle che non hanno l'obbligo di negoziare a determinate condizioni e in quelle non coperte da un accordo relativo all'uguaglianza salariale, l'imprenditore è comunque tenuto a rispettare l'obiettivo in materia di uguaglianza salariale tra uomini e donne (art. L132-27, modificato dall'art. 4). Le negoziazioni annuali sui salari devono mirare anche a definire e a programmare le misure volte a eliminare le differenze retributive tra uomini e donne entro il 31 dicembre 2010 (art. L132-27-2, inserito dall'art. 5). Il Consiglio superiore dell'uguaglianza professionale tra uomini e donne effettua una valutazione a metà

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



percorso sull'applicazione degli artt. L132-12-3 e L132-27-2; il relativo Rapporto è presentato al Parlamento (art. 5, comma III).

Il titolo II è diretto alla conciliazione della vita professionale con quella familiare. In particolare è inserito tra gli indicatori utilizzati per il Rapporto sulla situazione comparata delle condizioni generali di impiego e di formazione, un riferimento all'articolazione tra attività professionale e vita familiare (art. L432-3-1, modificato dall'art. 7). Analogamente l'uguaglianza professionale è inserita nel dispositivo della gestione previsionale degli impieghi e delle competenze (art. L322-7, modificato dall'art. 8). È istituito un aiuto forfetario alle piccole imprese per la sostituzione di una o più lavoratrici in congedo di maternità (art. L122-25-2-1, inserito dall'art. 10). È previsto un aumento dell'indennità di formazione al dipendente che deve far fronte a spese supplementari per la custodia dei bambini, per seguire azioni di formazione al di fuori degli orari di lavoro (art. L932-1, modificato dall'art. 11). È facilitata la possibilità per i dipendenti che, dopo un congedo parentale di educazione, rientrano al lavoro presso un altro imprenditore, di accedere ai finanziamenti per la formazione (art. 244 *quater* F del codice generale delle imposte, modificato dall'art. 12). È esteso il beneficio dell'inversione dell'onere della prova, in caso di controversie, alle dipendenti discriminate per lo stato di gravidanza (art. L123-1 del codice del lavoro, modificato dall'art. 13). È sancito il diritto al congedo annuale pagato, per i dipendenti al rientro di un congedo di maternità o di adozione (art. L223-1, modificato dall'art. 17).

Il titolo III, avente l'obiettivo di agevolare l'accesso delle donne alle istanze deliberative nell'impresa e alle giurisdizioni professionali, risulta ora completamente vuoto per l'intervento del Consiglio costituzionale.

Il titolo IV mira a facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze alla formazione professionale e all'apprendistato. È incentivata la diversificazione delle politiche regionali di formazione, pertanto deve essere garantito un accesso equilibrato di uomini e donne all'interno dei differenti livelli della formazione in ambito regionale e il piano regionale di sviluppo della formazione professionale assicura ugualmente un'equilibrata rappresentanza tra i sessi (artt. L214-12 e L214-13 del codice dell'educazione, modificati dall'art. 27). Il personale della formazione professionale continua è inoltre tenuto a favorire l'uguaglianza professionale tra uomini e donne (art. L900-5 del codice del lavoro, modificato dall'art. 29).

Si tenga presente che gli artt. 27 e 29, pur essendo stati dichiarati conformi alla Costituzione, dal Consiglio costituzionale, sono stati oggetto di una riserva. Tali norme, invitando le regioni a prendere in considerazione l'accesso equilibrato dei sessi per redigere il piano regionale di sviluppo delle formazioni professionali e per elaborare dei contratti con obiettivi di sviluppo delle formazioni professionali iniziale e continua, non possono comunque essere in grado di far prevalere la considerazione del genere sessuale rispetto alle capacità (18° considerando della decisione n. 2006-533 DC).



Francia

Legge

OCCUPAZIONE / ISTRUZIONE / SICUREZZA SOCIALE

Loi n. 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (J.O. del 2 aprile 2006)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500298L>)

La legge in esame dispone diverse misure nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e della coesione sociale. Lo strumento più discusso in essa contenuto è il *contrat première embauche* (CPE), di cui all'art. 8, dichiarato conforme alla Costituzione dal Consiglio costituzionale nella sua decisione n. 2006-535 DC del 30 marzo (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006535/2006535dc.htm>) e poi superato dalla legge n. 2006-457 (su cui si veda la scheda in questo numero del Bollettino LS).

Si tratta di un ponderoso atto normativo, composto da 52 articoli, distribuiti in cinque titoli. Il titolo I contiene misure a favore dell'educazione, dell'occupazione e dello sviluppo economico (artt. 1-37), il titolo II misure relative all'uguaglianza delle opportunità e alla lotta contro le discriminazioni (artt. 38-47), mentre il titolo III istituisce il contratto di responsabilità genitoriale (artt. 48-49), il titolo IV è relativo alla lotta contro le inciviltà (artt. 50-51), infine il titolo V concerne il servizio civile volontario (art. 52).

Il titolo I contiene tre sezioni, riguardanti apprendistato (artt. 1-7), occupazione e formazione (artt. 8-25), zone franche urbane (artt. 26-37). Tra le misure previste vi è la possibilità per gli studenti di 14 anni di accedere a una formazione mirante al conseguimento di una qualifica professionale (*formation d'apprenti junior*); gli *stage*, di una durata minima da fissare con decreto, saranno remunerati con una gratifica (art. L337-3 del codice dell'educazione, novellato dall'art. 2). All'interno di tali *parcours d'initiation aux métiers*, gli imprenditori sono incentivati ad accogliere i giovani, grazie ad un credito d'imposta di 100 euro per studente e per settimana di presenza, fino al limite di 26 settimane (art. 244 *quater* G del codice generale delle imposte, modificato dall'art. 4). In materia di fissazione del salario, sono proibite le procedure di aste elettroniche inverse (*enchères électroniques inversées*), gli eventuali contratti di lavoro così determinati sono nulli (art. L121-10 del codice del lavoro, inserito dall'art. 12). Sono inoltre create delle zone franche urbane (*zones franches urbaines*: ZFU), a partire dal 1° agosto 2006, nei quartieri con più di 8.500 abitanti particolarmente sfavoriti (art. 42 della legge n. 95-115 del 4 febbraio 1995, modificato dall'art. 26). I contribuenti che creano delle attività nelle ZFU sono esonerati dall'imposta sul reddito, a determinate condizioni (art. 44 *octies* A del codice generale delle imposte, inserito dall'art. 29). Sono previsti altri esoneri, tra cui quello dal pagamento della tassa fondiaria sulle proprietà per una durata di cinque anni (art. 1383 *C bis*, inserito dal medesimo articolo) e della tassa professionale (art. 1466 A, comma I *sexies*, modificato dallo stesso articolo). Lo Stato compensa annualmente la perdita di entrate per le collettività territoriali, derivanti

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dall'applicazione degli esoneri fiscali previsti (art. 29, comma IV).

Il titolo II è diviso in tre sezioni, inerenti l'Agenzia nazionale per la coesione sociale e l'uguaglianza delle opportunità (artt. 38-40), il rafforzamento dei poteri dell'Alta Autorità di lotta contro le discriminazioni e disposizioni varie relative all'uguaglianza (artt. 41-46), le azioni a favore della coesione sociale e la lotta contro le discriminazioni nel settore audiovisivo (art. 47). In particolare è istituita l'Agenzia nazionale per la coesione sociale e l'uguaglianza delle opportunità (libro I, titolo II, capitolo I, sezione 6, del codice dell'azione sociale e delle famiglie, inserita dall'art. 38), ente pubblico nazionale a carattere amministrativo, che contribuisce alle azioni a favore delle persone che hanno difficoltà di inserimento sociale o professionale. Essa conduce azioni miranti all'integrazione delle popolazioni immigrate residenti in Francia, concorre alla lotta alle discriminazioni e all'analfabetismo e all'organizzazione del servizio civile volontario (art. L121-14 del medesimo codice). L'Agenzia è amministrata da un consiglio e da un direttore generale nominato dallo Stato (art. L121-15). Sono rafforzati i poteri dell'Alta Autorità di lotta contro le discriminazioni e per l'uguaglianza, che allorché constata dei fatti che costituiscono una discriminazione sanzionata dal codice penale e dal codice del lavoro, può proporre all'autore una transazione consistente nel versamento di un'ammenda massima di 3.000 euro (15.000 per le persone giuridiche) (art. 11-1 della legge n. 2004-1486 del 30 dicembre 2004, inserito dall'art. 41). Il Consiglio superiore dell'audiovisivo contribuisce alle azioni a favore della coesione sociale e alla lotta contro le discriminazioni, vigilando sui servizi radio-televisivi, affinché la programmazione rifletta la diversità della società francese (art. 3-1 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986, modificato dall'art. 47).

Il titolo III concerne l'istituzione del contratto di responsabilità genitoriale. In caso di assenteismo scolastico, di disturbi arrecati al funzionamento dell'istituto scolastico e di ogni altra difficoltà legata alla carenza dell'autorità genitoriale, il presidente del consiglio generale propone ai genitori o al rappresentante legale del minore un contratto di responsabilità genitoriale, che richiama gli obblighi dei titolari dell'autorità e prevede le misure di aiuto e di azione sociale volte a risolvere la situazione (art. L222-4-1 del codice dell'azione sociale, inserito dall'art. 48). Alla famiglia cui è proposto tale contratto, sono sospesi i sussidi familiari relativi al figlio, per un periodo di tre mesi, rinnovabili fino ad un massimo di dodici (art. L552-3 del codice della sicurezza sociale, inserito dall'art. 49).

Il titolo IV concerne la lotta alle inciviltà. In particolare, per le contravvenzioni degli agenti di polizia municipale constatate mediante processo verbale, commesse a danno del comune, i sindaci possono proporre ai contravventori una transazione consistente nella riparazione del danno (art. 44-1 del codice di procedura penale, inserito dall'art. 51).

L'art. 52 prevede un servizio civile volontario per i giovani tra i 16 e i 25 anni, volto a permettere loro l'accesso all'impiego o alla formazione. Tale servizio è gestito da persone giuridiche pubbliche o private, su autorizzazione dell'Agenzia nazionale per la coesione sociale (art. L121-19 del codice dell'azione sociale).



Francia

Legge

OCCUPAZIONE / SICUREZZA SOCIALE

Loi n. 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (J.O. del 24 marzo 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500260L>

Il progetto di legge per il ritorno all'occupazione e sui diritti e doveri dei beneficiari di minimi sociali, approvato definitivamente dall'Assemblea Nazionale il 23 febbraio 2006, è stato oggetto di un ricorso al Consiglio costituzionale, sottoscritto nel medesimo giorno, da almeno sessanta deputati. La decisione del Consiglio n. 2006-534 DC (<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006534/2006534dc.htm>), resa il 16 marzo, ha sancito la contrarietà alla Costituzione dell'art. 31 del progetto di legge.

La legge si compone di sei titoli, per un totale di 32 articoli (compreso quello censurato). Il titolo I è relativo all'incentivo al ritorno all'occupazione (artt. 1-8), il titolo II contiene disposizioni relative all'indennità del reddito minimo d'inserimento (artt. 9-12), mentre il titolo III è dedicato al controllo e alla verifica statistici (artt. 13-17). Il titolo IV contiene una disposizione transitoria (art. 18), il titolo V concerne disposizioni relative alla coesione sociale (artt. 19-30), il titolo VI disposizioni varie (artt. 31-32).

Il titolo I dispone incentivi per il ritorno all'occupazione. È istituito un contributo (*prime*) di ritorno all'occupazione a favore di quanti beneficiano del reddito minimo d'inserimento (RMI), dell'indennità di solidarietà specifica (ASS) e dell'indennità di genitore unico (API), che iniziano o riprendono un'attività professionale per una durata minima da fissarsi con decreto (art. L322-12 del codice del lavoro, modificato dall'art. 1 della legge). Ai beneficiari dell'ASS che riprendono un'attività professionale è versato un contributo forfetario mensile (art. L351-20 del medesimo codice, modificato dall'art. 3). È istituito un contributo forfetario mensile a favore dei titolari dell'RMI che riprendano un'attività professionale o uno *stage* remunerato di formazione (art. L262-11, modificato dall'art. 4). Analogo contributo è istituito per i titolari dell'API (art. L524-5 del codice della sicurezza sociale, inserito dall'art. 5). Un decreto fisserà le condizioni, la durata minima del lavoro e l'ammontare di tali indennità, che sono peraltro esenti da imposta sul reddito e da contributi sociali (art. 81 del codice generale delle imposte, modificato dall'art. 6). I titolari dell'RMI, dell'ASS, dell'API, e dei contributi forfetari, che ritornano all'occupazione, beneficiano di una priorità all'accesso ai servizi di accoglienza per i bambini di età inferiore ai sei anni, nel caso in cui si tratti di genitori soli o con coniuge lavoratore (art. L214-7 del codice dell'azione sociale e delle famiglie, inserito dall'art. 8). Il titolo II contiene disposizioni specifiche sull'RMI. Per accedere a tale indennità, ai

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo è richiesto il possesso dei requisiti per il diritto di soggiorno e la residenza in Francia da almeno tre mesi, con talune eccezioni (art. L262-9-1 del medesimo codice, modificato dall'art. 9). È possibile, per i beneficiari dell'RMI, percepire di nuovo l'indennità, in caso di rottura del contratto di inserimento-RMI o del contratto d'avvenire (art. L262-12-1, modificato dall'art. 10).

Il titolo III contiene alcune disposizioni in materia statistica. In particolare gli organismi sociali hanno diritto di accesso ai dati relativi ai contributi forfetari detenuti da soggetti terzi; le persone che trattano tali dati sono tenute al rispetto del segreto professionale (artt. L262-33 e L262-34, modificati dall'art. 13). Il beneficio fraudolento dell'RMI o del contributo forfetario è punibile con un ammenda di 4.000 euro; le dichiarazioni deliberatamente inesatte o incomplete rese al fine di beneficiare dell'indennità o del contributo forfetario, sono punibili con un'ammenda fino a 3.000 euro (artt. L262-46 e L262-47-1, modificati dall'art. 14).

In virtù del titolo IV (art. 18), i beneficiari di minimi sociali il cui cumulo era compatibile, alla data di entrata in vigore della riforma, con attività professionali o con *stages* di formazione, ne continuano a beneficiare.

Il titolo V contiene alcune disposizioni relative alla coesione sociale. È prevista la possibilità di accedere ai contratti di accompagnamento, con durata minima di tre mesi, per le persone che beneficiano di una riduzione della pena (artt. L322-4-7 e L322-4-11 del codice del lavoro, modificati dall'art. 19). Sono poi apportate alcune modifiche all'istituto del contratto d'inserimento-RMI, che può rivestire la forma di un contratto a tempo determinato, di un contratto di lavoro temporaneo o a tempo indeterminato e può anche essere a tempo parziale (art. L322-4-15-4, modificato dall'art. 22); inoltre, in deroga alle disposizioni relative, il contratto d'inserimento-RMI concluso a tempo determinato o di lavoro temporaneo può essere rescisso su richiesta del dipendente, in determinate condizioni (art. L322-4-15-5, modificato dall'art. 23).

Infine, l'art. 32 abilita il Governo a prendere, mediante ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, ogni misura volta a: 1) istituire, in via sperimentale e per un periodo massimo di due anni, un contratto di transizione professionale che può comprendere misure di accompagnamento, periodi di formazione e di lavoro all'interno di imprese e organismi pubblici, a favore di soggetti licenziati per motivi economici dalle imprese, con meno di 1.000 dipendenti, situate in alcuni bacini occupazionali; 2) fissare le condizioni nelle quali l'imprenditore è tenuto a proporre al dipendente di cui prevede il licenziamento il suddetto contratto e le conseguenze di tale accettazione; 3) prevedere un'indennità specifica e diritti sociali per tali soggetti, le condizioni dei periodi trascorsi con il contratto di transizione ed eventuali aiuti per il ritorno all'occupazione; 4) determinare le condizioni di finanziamento per tali contratti, con eventuale contributo a carico delle imprese interessate e degli organismi assicurativi; 5) valutare tale dispositivo, nell'ipotesi di una sua generalizzazione. L'ordinanza deve essere emanata entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge; il relativo progetto di ratifica è presentato al Parlamento entro dodici mesi dalla pubblicazione.



Francia

Legge

RICERCA SCIENTIFICA

Loi de programme n. 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (J.O. del 19 aprile 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0500251L>

La legge si compone di sei titoli, per un totale di 51 articoli ed 1 allegato. Il titolo I contiene le disposizioni di programmazione (artt. 1-2), il titolo II è dedicato all'organizzazione della ricerca ed è diviso in tre capitoli: direzione della ricerca (artt. 3-4), cooperazione tra gli attori della ricerca (artt. 5-7) e valutazione delle attività di ricerca e d'insegnamento superiore (artt. 8-11). Il titolo III contiene disposizioni di adattamento e semplificazione (artt. 12-34), il titolo IV è inerente all'Istituto di Francia e alle Accademie collegate (artt. 35-38), il titolo V concerne il progetto ITER (artt. 39-40). Chiudono le disposizioni finali (titolo VI: artt. 41-51).

L'art. 1 approva la programmazione dei mezzi finanziari contenuta nell'allegato, consistente in 19,4 miliardi di euro per gli anni 2005-2010.

È creato un Alto Consiglio della scienza e della tecnologia, con il compito di assistere il Presidente della Repubblica e il Governo in materia di politica della ricerca scientifica, trasferimento di tecnologia e innovazione (art. L120-1 del codice della ricerca, inserito dall'art. 3). L'art. 5 introduce nel titolo IV del libro III del medesimo codice, un capitolo IV sui nuovi attori della ricerca (artt. da L344-1 a L344-16, distribuiti in tre sezioni). Più istituti o organismi di ricerca o di insegnamento superiore e di ricerca, pubblici o privati, di cui almeno un istituto pubblico a carattere scientifico, culturale e professionale, possono decidere di raggruppare, mediante una convenzione, tutte o parte delle loro attività e mezzi, in un polo di ricerca e di insegnamento superiore, al fine di condurre insieme dei progetti di interesse comune (art. L344-1). Una rete tematica di ricerca avanzata può essere creata con la forma di fondazione di cooperazione scientifica, per realizzare un progetto di eccellenza scientifica in uno o più campi di ricerca e condotto in comune da diversi istituti di ricerca pubblici o privati, francesi o europei (art. L344-2). Un istituto pubblico di cooperazione scientifica gestisce la divisione dei mezzi che gli organismi fondatori conferiscono al polo di ricerca; esso assicura: la collocazione e la gestione delle attrezzature tra i membri del polo; il coordinamento dell'attività delle scuole dottorali; la valorizzazione delle attività di ricerca comuni; la promozione internazionale del polo (art. L344-4). Le fondazioni di cooperazione scientifica sono persone morali di diritto privato a scopo non lucrativo, sottoposte alle regole delle fondazioni riconosciute di utilità pubblica, alle condizioni fissate dalla legge n. 87-571 del 23 luglio 1987 sullo sviluppo del mecenatismo, se non diversamente disciplinato da tale sezione (art. L344-11). Le fondazioni hanno uno statuto approvato con decreto (art.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L344-12) e sono rette da un consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei membri fondatori (art. L344-13). L'art. 9 modifica altri articoli del codice della ricerca, per cui tutti gli enti pubblici nei quali sono svolte attività di ricerca, con finanziamenti pubblici anche parziali, sono valutati in base a criteri oggettivi, ispirati alle migliori pratiche internazionali (art. L114-1). Sono poi inseriti gli artt. da L114-3-1 a L114-3-7, relativi all'Agenzia di valutazione della ricerca e dell'insegnamento superiore: un'autorità amministrativa indipendente, incaricata di valutare gli organismi di ricerca, gli istituti di insegnamento superiore e di ricerca, gli istituti e le fondazioni di cooperazione scientifica, l'Agenzia nazionale della ricerca, le loro attività di ricerca e di dare il proprio parere sulle procedure di valutazione del personale (art. L114-3-1). L'Agenzia è amministrata da un consiglio composto da 25 membri nominati con decreto; il Presidente, scelto tra i membri del consiglio, dirige l'Agenzia e il personale (art. L114-3-3). L'art. 11 sostituisce, all'interno del libro II, titolo IV, del codice dell'educazione, il capitolo II: "La valutazione degli istituti pubblici a carattere scientifico, culturale e professionale", prevedendo che tale valutazione sia effettuata dall'Agenzia, e sostituendo l'Agenzia al Comitato nazionale di valutazione scientifica in alcune disposizioni (art. L242-1).

Il titolo III contiene disposizioni in materia di adattamento e semplificazione. L'art. 16 inserisce nel titolo II del libro III del codice della ricerca, un capitolo IX, dedicato all'Agenzia nazionale della ricerca (artt. da L329-1 a L329-7), ente pubblico che conclude con lo Stato un contratto pluriennale con definizione degli obiettivi e degli impegni reciproci. L'art. 17 semplifica le condizioni in base alle quali i ricercatori possono creare un'impresa o partecipare a un'impresa di valorizzazione dei risultati della ricerca (modifiche agli artt. L413-6, L413-9 e L413-12 del codice). Gli artt. 19 e 21 creano un quadro giuridico per le relazioni tra gli enti pubblici e i soggetti a cui affidare, mediante convenzione, attività di valorizzazione della ricerca (artt. L321-6 del codice della ricerca, L762-3 del codice dell'educazione). L'art. 20 trasforma l'Accademia delle tecnologie in un ente pubblico nazionale a carattere amministrativo, con il compito di formulare riflessioni e proposte sulle tecnologie e sulla loro interazione con la società (artt. L328-1 e ss. del codice della ricerca). Gli artt. 24-26 estendono ai soggetti che vogliono creare un'impresa con i requisiti della "giovane impresa innovatrice", alcune disposizioni del codice del lavoro che agevolano la creazione di impresa da parte di dipendenti. L'art. 27 crea un contratto di lavoro specifico per gli insegnanti non permanenti degli istituti d'insegnamento superiore privato (art. L786 del codice del lavoro). L'art. 30 esclude, dall'applicazione del codice dei mercati pubblici, gli enti pubblici a carattere amministrativo con una missione di ricerca, per gli acquisti di forniture, servizi e lavori destinati alla loro attività di ricerca (modifica all'art. 3 dell'ordinanza n. 2005-649 del 6 giugno 2005).

Il titolo IV è relativo all'Istituto di Francia e alle Accademie collegate, che diventano persone morali di diritto pubblico a statuto particolare (art. 35), che si amministrano liberamente, le cui decisioni non hanno bisogno di autorizzazioni e dotate di autonomia finanziaria (art. 36); i loro statuti sono decisi da un decreto (art. 38).

Il titolo V è relativo al progetto ITER: un reattore sperimentale di fusione termonucleare, per il quale è prevista la procedura di espropriazione dei luoghi (art. 39).

Nel titolo VI, l'art. 45 sancisce che le nomine da effettuarsi nei comitati e nei consigli previsti dal codice della ricerca, rispondano al criterio della rappresentanza equilibrata dei sessi (art. L111-7-1).



Germania

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, vom 24 März 2006 (BGBl, I, S. 558) - Legge recante modifica del Secondo libro del Codice sociale e di altre leggi
<http://217.160.60.235/BGBL/bgb11f/bgb1106s0558.pdf>

L'obiettivo essenziale della legge è di riordinare l'indennità di disoccupazione di lunga durata (*Arbeitslosengeld II*) corrisposta ai giovani di età inferiore a 25 anni, poiché la spesa per questa voce della riforma Hartz IV (ossia la quarta fase della riforma del mercato del lavoro) ha ampiamente sforato le previsioni stabilite dal Governo. In sostanza tale indennità diminuisce del 20%.

Riconosciuta in Germania ai giovani che non hanno né un contratto di lavoro né un contratto di apprendistato, essa prevede, oltre alla somma forfetaria sopra specificata, la presa in carico, entro determinati limiti, delle spese di affitto e di riscaldamento. Per questo motivo è stata spesso usata dai giovani disoccupati fra i 18 e i 25 anni per lasciare la casa dei genitori. Alla fine del 2005 l'Ufficio federale del lavoro ha stimato in circa 700.000 persone i beneficiari di questa indennità, introdotta con le modalità attuali dalla riforma Hartz IV (*Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*, approvata il 24 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2005).

Sotto il profilo giuridico la riduzione dell'indennità viene ottenuta modificando la nozione di *Bedarfsgemeinschaft*, ossia di "comunità beneficiaria". Secondo la precedente normativa, ogni maggiorenne disoccupato di età inferiore a 25 anni costituiva da solo una "comunità" di tal genere e aveva pertanto diritto all'indennità, all'affitto e al riscaldamento se lasciava la casa familiare.

Con la nuova legge il giovane e la famiglia costituiranno un'unica "comunità beneficiaria" ai sensi della riforma Hartz IV, con la conseguenza che il giovane riceverà la nuova indennità ridotta all'80% di quella precedente. In questo modo l'incidenza delle spese per l'affitto e per il riscaldamento viene ripartita su tutti i componenti della famiglia. Inoltre il giovane beneficiario dell'indennità, se vuole lasciare la casa dei genitori, dovrà chiedere l'autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, che potrà concedergliela solo per "gravi motivi sociali". In tal caso egli percepirà la nuova indennità ridotta nonché l'affitto e il riscaldamento.

La nuova legge, in compenso, uniforma a 345 euro mensili in tutta la Germania l'indennità di disoccupazione di lunga durata per i maggiori di 25 anni, mentre in precedenza questa ammontava a 331 euro nei *Länder* orientali.





Germania

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung, vom 24. April 2006 (BGBl, I, S. 926) - Legge sulla promozione dell'occupazione durante l'intero anno

<http://217.160.60.235/BGBL/bgb11f/bgb1106s0926.pdf>

L'obiettivo essenziale della legge è di evitare i licenziamenti stagionali nel settore dell'edilizia, il cui numero aumenta per motivi economici e climatici durante i mesi invernali dell'anno.

Il provvedimento più importante della nuova legge è l'introduzione di una indennità stagionale denominata *Saison-Kurzarbeitergeld*, attraverso una serie di modifiche ai §§ 175 e 175a del Libro terzo del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch III*).

Tale indennità potrà essere versata dall'Agenzia federale del lavoro dal 1° dicembre al 31 marzo. Ammonterà al 60% della retribuzione netta o, in presenza di almeno un figlio, al 67% della stessa. Nei periodi di corresponsione i datori di lavoro dovranno versare solo gli oneri sociali ordinari.

Il § 175 (1) modificato del Terzo Libro del Codice sociale dispone che, per avere diritto all'indennità stagionale, il "calo di lavoro" (*Arbeitsausfall*) deve essere di entità "notevole" (*erheblich*) e deve essere notificato dall'azienda interessata all'Agenzia federale del lavoro. Il successivo § 175 (5) modificato precisa quindi che "un calo di lavoro è notevole quando è originato da cause economiche o climatiche oppure da un avvenimento inevitabile e se presenta carattere transitorio e necessario".

In base al principio di corresponsabilità, che informa tutta la legislazione tedesca in materia di riforma del lavoro, la nuova indennità sarà finanziata, oltre che dal bilancio dello Stato, anche dagli imprenditori e dai lavoratori. Nelle imprese edili i primi dovranno versare l'1,2% e i secondi lo 0,8% della retribuzione lorda mensile per contribuire a finanziare i nuovi provvedimenti di sostegno. Oltre all'indennità stagionale la nuova legge prevede infatti altre misure minori (le *ergänzende Leistungen* del § 175a), nella forma di somme forfetarie addizionali per ogni ora lavorata in una situazione di calo di lavoro.

La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2006, in modo che possa essere applicata già dal prossimo inverno. Dopo due anni di attuazione, monitorati e valutati dal Governo, questo potrà proporre, previo accordo fra le parti sociali nei settori interessati, l'estensione della legge dal settore dell'edilizia ad altri settori, fortemente contraddistinti da cali produttivi nel periodo invernale.





Regno Unito

Legge

AMBIENTE NATURALE / ZONE RURALI

Natural Environment and Rural Communities Act 2006

(Legge promulgata il 30 marzo 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060016_en.pdf

La presente legge, della quale era stato presentato il disegno di legge nella scorsa primavera (si veda la scheda pubblicata nel Bollettino LS n. 3 del 2005, p. 49-50), ha voluto dare attuazione ad alcuni aspetti del programma governativo sulle zone rurali, delineato a partire dal “*Rural White Paper 2000*” e definito per ultimo con il documento “*Rural Strategy 2004*”, elaborato dal *Department for Environment, Food and Rural Affairs*, DEFRA (http://www.defra.gov.uk/rural/pdfs/strategy/rural_strategy_2004.pdf).

Il testo è composto da dieci parti ed è corredato da dodici allegati.

Le disposizioni di maggiore rilievo si trovano nella parte prima del provvedimento, con la quale sono istituiti due nuovi organi: *Natural England* e la *Commission for Rural Communities*.

Natural England è un’agenzia indipendente che rileva ed accorpa funzioni precedentemente svolte da due altri organismi, *English Nature* e *Countryside Agency*, assieme ad altre competenze esercitate finora dal *Rural Development Service* interno al DEFRA. Il fine costitutivo della nuova agenzia è quello di “assicurare che l’ambiente naturale sia conservato, migliorato e gestito, a vantaggio della presente e delle future generazioni, contribuendo così allo sviluppo sostenibile” (§ 2). A tale scopo *Natural England* è chiamato ad operare in stretta collaborazione con altre organizzazioni competenti in materia di tutela ambientale, con particolare riguardo all’*Environment Agency*, alla *Forestry Commission*, ad *English Heritage* ed alle altre autorità locali.

Alcune altre funzioni della sopra citata *Countryside Agency* sono invece trasferite all’altro organo di nuova istituzione, la *Commission for Rural Communities*, il cui scopo fondamentale è quello di promuovere la consapevolezza, tra i soggetti pubblici e gli altri enti interessati, nonché tra la pubblica opinione in generale, dei bisogni delle persone che abitano nelle zone rurali e di venire incontro a tali bisogni, in maniera tale da contribuire allo sviluppo sostenibile (§ 18).

Entrambi gli organi sono chiamati a svolgere compiti di ricerca, monitoraggio, informazione e consulenza, in relazione sia con soggetti pubblici che con privati.

Nella parte restante della legge, oltre alla riorganizzazione di altri enti preesistenti, sono state adottate misure relative a diversi settori ambientali.

Da sottolineare nella parte terza, dedicata alla flora e alla fauna naturali (*wildlife*), la disposizione generale che impegna ogni autorità pubblica, laddove ciò sia coerente con

segue



l'esercizio delle proprie funzioni, al "dovere della conservazione della biodiversità" (§ 40), nonché le misure restrittive sul possesso di pesticidi e sulla vendita di specie animali o vegetali non originarie di una zona e che si diffondono e riproducono facilmente (*invasive non-native species*).

Altre disposizioni di rilievo si trovano nella parte sesta del testo, dedicata alle "servitù di passaggio" (*rights of way*). Nella legislazione finora vigente, l'uso pubblico ininterrotto di un passaggio per un periodo di 20 anni, da parte di veicoli anche non a motore, o la sua destinazione volontaria ad uso pubblico, ne determinava la trasformazione in strada pubblica (*public right of way*), con conseguente registrazione sulle mappe stradali ed apertura potenziale a tutti, anche nei casi in cui l'utilizzo del passaggio sia avvenuto illegalmente. Nel testo è invece stabilito, a tutela degli interessi di alcuni proprietari terrieri, che in caso di servitù illegale non scatti il diritto alla trasformazione del passaggio in strada pubblica, né alla registrazione sulle cartine ufficiali, restando il passaggio in questione di uso privato (*private right of way*).

Da segnalare, infine, la parte ottava della legge che riguarda i cosiddetti "accordi amministrativi flessibili" (*flexible administrative arrangements*), con i quali viene permesso ai ministeri di stipulare convenzioni con degli enti esterni, al fine di consentire a questi ultimi lo svolgimento di funzioni appartenenti ai ministeri stessi; il testo distingue due categorie di enti, i "*designated bodies*", da un lato, facenti parte di un'apposita lista di organismi statali (tra i quali vi sono, ad esempio, i sopra menzionati *Natural England, Commission for Rural Communities, Environment Agency e Forestry Commisioners*) ed i "*non-designated bodies*", che comprendono tutti gli altri enti competenti, con particolare riguardo alle autorità locali ed alle organizzazioni *non-profit* interessate.



Regno Unito

Legge

OLIMPIADI

London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006

(Legge promulgata il 30 marzo 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060012_en.pdf

Il 6 luglio 2005 il Comitato Olimpico Internazionale annunciò che Londra era stata scelta come sede per i Giochi olimpici e paralimpici del 2012, vincendo la concorrenza finale di Parigi, Mosca, Madrid e New York. Pochi giorni dopo il sindaco di Londra, in rappresentanza della città, e la *British Olympic Association*, da un lato, firmarono l'apposito contratto (*Host City Contract*) con il Comitato Olimpico Internazionale, nel quale si impegnavano a rispettare gli obblighi presi in sede di presentazione della propria candidatura.

La presente legge dà quindi attuazione normativa agli impegni presi dal Governo e contiene l'inquadramento legislativo degli enti pubblici incaricati dello svolgimento dei compiti connessi alla realizzazione dei giochi.

Le misure principali contenute nel testo sono:

- la costituzione della *Olympic Delivery Authority* (ODA), ente pubblico i cui membri (tra 7 ed 11), compreso il suo presidente, saranno nominati dal Ministro per la Cultura, i Media e lo Sport, ascoltato il parere del Sindaco di Londra. L'ODA, che è tenuto ad operare nel rispetto delle direttive impartite dal ministero e che è responsabile per il denaro speso, in conformità agli stanziamenti di bilancio previsti, e per il rispetto dei tempi di attuazione prefissati, svolgerà tutti i compiti e le funzioni necessarie alla realizzazione dei giochi, con particolare riguardo alla costruzione di tutte le sedi e le infrastrutture richieste (a tale proposito potrà anche, con il consenso del ministero, acquistare o vendere terreni) ed alla messa in atto di tutti i servizi collegati (strade, trasporti, fornitura di acqua, gas, energia elettrica, pulizia e illuminazione delle vie, ...). Particolare rilievo è dato al settore dei trasporti, per il quale l'ODA dovrà predisporre un *Olympic Transport Plan*, per la realizzazione di un sistema di trasporti volto a facilitare gli spostamenti da e verso gli impianti sportivi e per il controllo del traffico; a tale scopo il ministero potrà istituire una vera e propria rete di strade speciali (*Olympic Route Network*). Nella predisposizione e attuazione dell'*Olympic Transport Plan*, l'ODA, che nominerà un suo Direttore per i Trasporti Olimpici, è comunque tenuto a consultare ed a collaborare con una serie di organi indicati dalla legge, in aggiunta al Ministro per la Cultura, i Media e lo Sport ed al Sindaco di Londra (autorità per i trasporti stradali e ferroviari, forze di polizia, autorità di gestione di strade e autostrade, organi controllori del traffico, ...).

segue



- l'assegnazione di una serie di compiti specifici ed ulteriori, in conseguenza degli impegni sottoscritti dal Sindaco di Londra nell'*Host City Contract*, all'autorità metropolitana londinese, la *Greater London Authority*, per la predisposizione di altre infrastrutture e la fornitura di ulteriori servizi richiesti. Anche le autorità per lo sviluppo regionale, le *Regional Development Authorities*, potranno essere coinvolte nella realizzazione dei giochi olimpici, su richiesta dell'*Olympic Delivery Authority*;
- la prevista regolamentazione degli aspetti pubblicitari, legati allo sfruttamento commerciale dei giochi, in linea con le disposizioni emanate dal Comitato Olimpico Internazionale, al fine di assicurare la dovuta protezione legale ai simboli olimpici ed ai connessi diritti di proprietà intellettuale e industriale. In particolare dovrà essere rispettato il divieto di affissioni pubblicitarie negli impianti sportivi e nelle loro immediate vicinanze ed è prevista l'istituzione di un nuovo diritto, denominato *London Olympic Association Right*, che vieta ogni tipo di associazione commerciale con i giochi olimpici da parte di qualunque impresa fornitrice di beni o servizi, al di fuori di quelle autorizzate; tale diritto, che sarà in vigore dal 30 marzo 2006 fino al 31 dicembre 2012, mira a tutelare gli sponsor autorizzati, che hanno sottoscritto appositi contratti, in modo da proteggere i loro investimenti commerciali nei giochi;
- la prevista regolamentazione degli aspetti relativi alle altre attività commerciali ed alla vendita dei biglietti relativi agli eventi sportivi. In dettaglio, il ministero emanerà degli *statutory instruments* per regolare le attività di vendita lungo le strade in prossimità degli impianti sportivi e per il rilascio delle apposite autorizzazioni, che saranno conferite in accordo con le autorità locali competenti; inoltre è dato particolare rilievo alla lotta contro il bagarinaggio (*ticket touting*) e sono previste pesanti sanzioni pecuniarie per chi vende biglietti olimpici, ricavandone un profitto, al di fuori dei circuiti autorizzati.



Spagna

Legge

AMBIENTE - TUTELA

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE núm. 102)
(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf>)

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva europea 2001/42, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale, al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile, conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'inserimento degli aspetti ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi, mediante la realizzazione di una valutazione ambientale di quelli che possano aver effetti significativi sull'ambiente" (art. 1).

La normativa vigente in Spagna in materia di valutazione dell'impatto ambientale, costituita dal *Real Decreto Legislativo 1302/1986*, si è infatti mostrata carente in caso di assunzione di decisioni nelle fasi preliminari all'adozione dei progetti ("valutazione ambientale strategica") e si è quindi resa necessaria l'introduzione di un nuovo strumento preventivo, a sostegno delle decisioni di tutte le amministrazioni pubbliche competenti.

In dettaglio l'organo promotore, appartenente ad un'amministrazione centrale, regionale o locale, che avvia il procedimento per l'elaborazione di un piano o programma settoriale, è tenuto a preparare un "rapporto di sostenibilità ambientale" (*informe de sostenibilidad ambiental*), nel quale deve "identificare, descrivere e valutare i probabili effetti significativi sull'ambiente che possano derivare dall'applicazione del piano o programma, così come le alternative ragionevoli, affidabili a livello tecnico e ambientale, compresa l'alternativa zero, che tengano in considerazione gli obiettivi e l'ambito territoriale di applicazione del piano o programma" (art. 8); il contenuto minimo del rapporto di sostenibilità ambientale, con le informazioni che in esso devono essere presenti, è elencato nell'Allegato I della legge.

Il livello di dettaglio di ogni singolo rapporto è stabilito da un altro organismo, diverso dall'organo promotore, e denominato "organo ambientale", sempre appartenente alla pubblica amministrazione, che determina anche quali altri soggetti debbano essere consultati sulla versione preliminare del piano o programma, comprensiva del rapporto di sostenibilità ambientale.

Al termine di questa fase verrà elaborata una "memoria ambientale" (*memoria ambiental*), allo scopo di "valorizzare l'inserimento degli aspetti ambientali nella proposta di piano o programma, e nella quale si analizzerà il processo di valutazione, il rapporto di sostenibilità ambientale e la sua qualità, e si valuterà il risultato delle

segue





consultazioni realizzate e come sono state prese in considerazione e si analizzerà la previsione degli impatti significativi dell'applicazione del piano o programma" (art. 12). A questo punto l'organo promotore potrà redigere la proposta finale di piano o programma.

Poiché la legge, come già segnalato, si applica nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai diversi livelli, il testo contiene un titolo apposito, in aggiunta alle disposizioni generali testé esaminate, di disciplina della valutazione ambientale a livello statale; la legge 9/2006, in particolare, indica il Ministero dell'Ambiente come organo ambientale competente, e prescrive che la memoria ambientale sia redatta congiuntamente dall'organo promotore e dal Ministero dell'Ambiente stesso.

La disposizione finale prima, infine, reca tutte le modifiche apportate al *Real Decreto Legislativo 1302/1986*.



Spagna

Progetto di legge

DOPING / SPORT - CONTROLLO SANITARIO

Proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte

(Disegno di legge pubblicato dal Congresso dei deputati il 31 marzo 2006)

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_082-01.PDF

A poco più di un anno di distanza dalla presentazione del “Piano di lotta al doping nello sport” (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2005, p. 61-62), il governo spagnolo ha presentato un disegno di legge per la protezione della salute degli sportivi e la lotta al *doping*.

Come precisato nell’esposizione dei motivi che precede l’articolato del progetto, le disposizioni vigenti in materia di controllo delle sostanze e dei metodi proibiti nello sport e di sicurezza nella pratica sportiva, contenute nel titolo VIII della Legge 10/1990 sullo sport, necessitano di un aggiornamento al nuovo contesto e di un adeguamento alle recenti iniziative internazionali, culminate nella “Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport”, approvata dall’UNESCO nell’ottobre del 2005.

In accordo con l’articolo 43 della Costituzione spagnola, che assegna ai pubblici poteri il compito sia di tutelare la salute pubblica che di favorire l’educazione fisica e lo sport, la presente proposta intende, da un lato, aggiornare i meccanismi di controllo e di repressione del *doping* nello sport di alto livello e, dall’altro lato, creare un quadro trasversale per la prevenzione del *doping* in generale, considerato come una minaccia sociale, che colpisce gli sportivi professionisti e non.

Il Titolo I, che costituisce la parte più ampia del progetto, contiene due blocchi principali di riforme. In primo luogo viene riorganizzato il settore amministrativo statale che si occupa del controllo del *doping* nello sport, lasciando la competenza fondamentale del controllo sulle federazioni sportive nazionali al Consiglio Superiore dello Sport, ma disponendo che quest’ultimo operi attraverso due organismi di nuova istituzione: a) la Commissione per il Controllo ed il Monitoraggio della Salute e il Doping e b) l’Agenzia Spagnola Antidoping. In secondo luogo è introdotta una nuova configurazione della potestà sanzionatoria in materia, contenente diverse novità, a partire dal rispetto del principio della riserva di legge, secondo il quale tutte le infrazioni e le relative sanzioni devono essere definite dalla legge, evitando il rinvio a norme regolamentari; un’altra novità da segnalare è che la potestà disciplinare in materia di *doping* è configurata come una competenza concorrente e successiva, in modo che la competenza iniziale spettante alle federazioni sportive si trasferisca automaticamente, in caso di scadenza dei termini legalmente previsti, alla Commissione per il Controllo ed il Monitoraggio della Salute e il

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Doping.

Il Titolo II è invece dedicato alle misure di controllo ed alle condizioni di utilizzazione delle sostanze, dei farmaci e degli altri integratori nutrizionali, ritenuti suscettibili di provocare il *doping* nelle attività sportive, sia a livello professionistico che amatoriale; particolare attenzione, tra le misure proposte, è posta sulla “tracciabilità” di tali sostanze, al fine di individuare quando venga alterata la corretta catena di distribuzione commerciale dei prodotti stessi.

Nel Titolo III, in accordo con quanto già previsto nel “Piano di lotta al doping nello sport”, viene proposta l’introduzione di un nuovo reato nel codice penale spagnolo (art. 361 bis), volto a punire l’*entourage* dello sportivo, e che prevede, per chiunque prescriva o fornisca in alcun modo sostanze vietate ad un atleta partecipante a competizioni sportive in Spagna, mettendo in pericolo la sua salute o la sua vita, il carcere da sei mesi a due anni, una multa e l’interdizione dalle cariche pubbliche o dall’attività professionale da un minimo di due fino ad un massimo di cinque anni.

Nel Titolo IV, al fine di rendere effettiva la possibilità di ricerca scientifica in tale ambito e di tutelare la salute degli sportivi, è infine previsto l’avvio di un sistema di informazione amministrativa, a cura del Consiglio Superiore dello Sport, che possa mettere a disposizione di tutte le Comunità autonome una serie di dati utili per orientare le politiche pubbliche regionali in tale versante; da segnalare, in particolare, la creazione di una “Targhetta sanitaria dello sportivo” (*Tarjeta Sanitaria del Deportista*), che dovrebbe servire a riunire, in maniera esaustiva, confidenziale e sicura, una serie di informazioni rilevanti su ogni atleta, al fine di effettuare un monitoraggio costante sull’evoluzione della sua salute.



Spagna

Legge

FORESTE

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 102)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16830-16839.pdf>)

La scorsa estate il Governo spagnolo aveva presentato un disegno di legge di modifica della Legge 43/2003 in materia forestale (si veda la scheda pubblicata sul Bollettino LS n 4 del 2005, p. 55-56), che è giunto ad approvazione nello scorso mese di aprile.

Nel nuovo testo, a parte alcune modifiche all'articolo 7 del Titolo I "Disposizioni generali" della legge del 2003, miranti ad una più chiara suddivisione delle competenze tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali, le novità di maggiore rilievo sono state introdotte con riferimento al Titolo II della legge ("Classificazione e regime giuridico dei monti").

In particolare, in aggiunta alle distinzioni fondamentali tra "monti pubblici" e "monti privati", con riferimento alla titolarità dei terreni, ed alla classificazione interna dei "monti pubblici" in "monti del demanio pubblico" (comprensivi dei "monti di pubblica utilità) e "monti patrimoniali" (non inclusi nel demanio pubblico), la presente legge introduce le nuove tipologie dei "monti protetti" (*montes protectores*) e dei "monti con altri elementi di protezione speciale" (*montes con otras figuras de especial protección*), che sono trasversali alla distinzione tra "monti pubblici" e "monti privati". Sia i "monti protetti" che i "monti con altri elementi di protezione speciale" possono infatti essere di titolarità pubblica o privata, ma la presenza di particolari caratteristiche (rilevanza idrica e fluviale, diversità biologica, necessità di protezione speciale, presenza di alto rischio di incendi, ...) ne determina l'inserimento in tali categorie speciali, su dichiarazione dell'amministrazione regionale competente, ascoltate le autorità locali ed i proprietari dei terreni, in caso di proprietà privata degli stessi.

Per la gestione di tali terreni i privati dovranno presentare dei piani specifici, che saranno sostenuti da un neoistituito "Fondo per il patrimonio naturale"; i terreni protetti ed a protezione speciale potranno inoltre godere degli incentivi economici già previsti dalla legge del 2003.

Alcune modifiche sono state inserite con riguardo al Titolo III della legge del 2003 ("Gestione forestale sostenibile"), che già poneva il principio della compatibilità delle attività economiche svolte nei terreni forestali con la protezione ambientale degli stessi e che prevedeva procedimenti per la "certificazione forestale", da parte delle pubbliche amministrazioni, delle zone dove veniva attuata tale "gestione sostenibile"; una modifica inserita impegna le pubbliche amministrazioni a favorire l'acquisto di prodotti di legno

segue





derivanti da “boschi certificati”, nei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici. Altre novità importanti riguardano la protezione delle foreste dagli incendi, all’interno del Titolo IV (“Conservazione e protezione dei monti”), con particolare riferimento all’aspetto del cambio di destinazione d’uso dei terreni boschivi incendiati. Attualmente la legislazione spagnola vigente consentiva il mutamento dell’uso di tali terreni, dopo che ripetuti incendi abbiano interessato la zona, al fine di compensare la perdita di valore dei suddetti terreni; nell’esposizione dei motivi che precede il testo della legge viene però ricordato come diverse Comunità autonome, in linea con le legislazioni nazionali dell’Italia e del Portogallo, abbiano già adottato normative che vietano in assoluto tale cambio di destinazione d’uso, in modo da non favorire in alcun modo speculazioni economiche che potrebbero essere all’origine di molti incendi dolosi. Nella nuova legge, in consonanza con tale orientamento, viene così fissato un divieto temporaneo di mutamento d’uso, della durata di almeno 30 anni, in modo da incentivare il recupero della zona colpita solo come terreno boschivo o forestale.

Un’altra novità, non presente nel testo iniziale del progetto di legge, riguarda infine l’inserimento di un nuovo articolo (54 bis) nel testo della legge 43/2003, in tema di “accesso pubblico” ai monti. E’ infatti disposto che le amministrazioni pubbliche potranno regolamentare l’accesso pubblico ai territori montani e che la circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali, situate al di fuori della rete stradale, è soggetta a limitazione in via generale, al di fuori delle servitù di passaggio e degli altri movimenti connessi alla gestione agroforestale ed alle attività di controllo e intervento delle amministrazioni pubbliche competenti.



Spagna

Documento

IMPIEGATI PUBBLICI

Borrador de anteproyecto de ley del Estatuto básico del empleado público (Bozza di avanprogetto di legge presentata dal Ministro delle amministrazioni pubbliche il 17 aprile 2006)

http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/03/document_es/2_Borrador_EBEP_17_de_abril_2.pdf

L'articolo 103 della Costituzione spagnola del 1978 assegnava ad una futura legge il compito di regolamentare "lo statuto dei funzionari pubblici", ma tale normativa non è stata ancora approvata. Nel settembre del 2004 il Ministero delle Amministrazioni pubbliche ha emanato un'ordinanza con la quale è stata costituita un'apposita "Commissione per lo studio e la preparazione dello Statuto di base dell'impiegato pubblico", che ha proceduto mediante ampie consultazioni pubbliche (rappresentanti dei ministeri e di altri organi dell'amministrazione centrale dello Stato, delle Comunità autonome, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e di altre organizzazioni portatrici di interessi, professionali, sociali o economici collegati al pubblico impiego ed altri esperti vari), fino all'elaborazione di una prima bozza di testo, presentata nel novembre 2005 e di una seconda "bozza di avanprogetto di legge" (*borrador de anteproyecto de ley*), presentata lo scorso 17 aprile dal Ministero delle Amministrazioni pubbliche.

Il testo, al quale è stato dato notevole risalto nella stampa nazionale, e del quale è stata data informazione anche in altri paesi, compresa l'Italia, è diviso in otto titoli, preceduti da un'ampia "esposizione dei motivi".

Lo "Statuto di base dell'impiegato pubblico" (*Estatuto Básico del Empleado Público*) si presenta quindi come un passo necessario e importante nel processo di riforma della funzione pubblica in Spagna, dettato dalla necessità di adattamento alle mutate condizioni di svolgimento dell'attività di pubblico impiego nel paese, in consonanza con le riforme adottate negli altri paesi dell'Unione europea e nell'amministrazione comunitaria stessa.

I principi ispiratori della riforma devono essere quelli della garanzia del reclutamento e avanzamento del personale in base ai criteri costituzionali del merito e della capacità, del giusto equilibrio tra diritti e responsabilità degli impiegati pubblici e della necessità di dotare le diverse amministrazioni degli strumenti adatti per la pianificazione e l'organizzazione del personale e la sua utilizzazione nel modo più efficiente, con il fine fondamentale di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Un altro elemento fondamentale da considerare è quello del forte decentramento

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



amministrativo operato in Spagna negli ultimi decenni, che impedisce l'adozione di un regime della funzione pubblica unico, basato esclusivamente sull'amministrazione statale; dovranno inoltre essere previsti spazi per l'autonomia organizzativa del personale, corrispondenti alle diverse forme di gestione delle attività pubbliche che si sono venute affermando in Spagna negli ultimi tempi ed alla frammentazione in pluralità di enti e organi di vario tipo, affermatasi recentemente nell'ambito del settore pubblico.

Un ultimo aspetto significativo da affrontare è quello della flessibilità del rapporto di lavoro, cioè della tendenza sempre maggiore alla contrattazione di personale, da parte di molte amministrazioni pubbliche, al di fuori della normativa sulla funzione pubblica, e in base a quanto previsto dalla legislazione generale sul rapporto di lavoro; lo Statuto dovrà quindi regolare, in aggiunta alla funzione pubblica, anche quelle altre tipologie contrattuali che si stanno diffondendo nel pubblico impiego.

Lo Statuto dovrà poi essere attuato sia dal legislatore statale che da quello regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, modificando le corrispondenti normative vigenti sulla funzione pubblica.

Il Titolo I della bozza di avoprogetto "Oggetto e ambito di applicazione" contiene le disposizioni fondamentali sui principi ai quali deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni ed elenca le categorie professionali alle quali la normativa va applicata.

Il Titolo II "Classi di impiegati pubblici" contiene l'ordinamento del personale e specifica le funzioni dei diversi livelli.

Il Titolo III "Diritti e doveri, codice di condotta degli impiegati pubblici", elenca e specifica i diritti individuali e collettivi dei lavoratori e, nell'ambito dei doveri, stabilisce una serie di principi etici e di norme di comportamento, che costituiscono un autentico "codice di condotta".

Il Titolo IV "Acquisizione e perdita della condizione di servizio dei pubblici funzionari" disciplina sia le modalità di accesso al pubblico impiego che i casi di perdita della condizione di funzionario di carriera.

Il Titolo V "Ordinamento dell'attività professionale" concerne la pianificazione delle risorse umane, i sistemi di organizzazione degli impiegati pubblici, i principi di selezione ed i criteri di mobilità interna del personale.

Il Titolo VI "Situazioni amministrative" disciplina le diverse situazioni di servizio nelle quali possono venire a trovarsi i funzionari di carriera (servizio attivo, distacco, aspettativa, ...).

Il Titolo "Regime disciplinare" riguarda la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, specifica le tipologie di infrazioni e sanzioni e le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti.

Il Titolo VIII "Cooperazione tra le pubbliche amministrazioni" proclama i principi di cooperazione e collaborazione tra le amministrazioni, pur nel rispetto dell'esercizio legittimo delle competenze di ciascuna, e propone l'istituzione della "Commissione di coordinamento del pubblico impiego" all'interno della già esistente "Conferenza settoriale della pubblica amministrazione".

Indice delle voci

AMBIENTE - TUTELA (ES)	57
AMBIENTE NATURALE (UK)	53
AUTONOMIA LOCALE (ES)	18
CONFLITTO DI INTERESSI (ES)	20
CONSUMATORI - TUTELA (FR)	25
CREDITO AL CONSUMO (UK)	29
DELEGIFICAZIONE (DE)	12
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DE)	27
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (UK)	14
<i>DOPING</i> (FR) (ES)	39, 59
FORESTE (ES)	61
GIOVANI - OCCUPAZIONE (FR)	41
IMPIEGATI PUBBLICI (ES)	63
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ES)	31
ISTRUZIONE (FR)	45
LAVORO (FR) (DE)	43, 51, 52
MINORI - TUTELA (FR)	10
NAVIGAZIONE MARITTIMA (ES)	32
OCCUPAZIONE (FR) (DE)	45, 47, 51, 52
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO (FR)	26
OLIMPIADI (UK)	55
PARITÀ UOMO - DONNA (FR)	43
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (DE)	27
POLITICA ECONOMICA (ES)	34
RICERCA SCIENTIFICA (FR)	49
SERVIZIO MILITARE (FR)	9
SICUREZZA SOCIALE (FR)	45, 47
SPORT- CONTROLLO SANITARIO (FR) (ES)	39, 59
TERRORISMO (UK)	16
VIOLENZA NELLA FAMIGLIA (FR)	10
ZONE RURALI (UK)	53

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America